



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 702

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 9 marzo 2022

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 21) Pag. 5

Commissioni riunite

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 10^a (Industria, commercio, turismo):

Plenaria Pag. 6

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 12^a (Igiene e sanità):

Plenaria » 11

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Sottocommissione per i pareri Pag. 15

5^a - Bilancio:

Plenaria » 16

7^a - Istruzione pubblica, beni culturali:

Plenaria » 42

10^a - Industria, commercio, turismo:

Plenaria » 59

11^a - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:

Plenaria (antimeridiana) » 65

Plenaria (pomeridiana) » 67

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-PARTITO COMUNISTA: Misto-PC; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:	
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 69
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:	
<i>Plenaria</i>	» 73

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:	
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 78
<i>Ufficio di Presidenza</i>	» 93
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 58)</i>	» 101
Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:	
<i>Plenaria</i>	» 102
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:	
<i>Plenaria</i>	» 104
Per la sicurezza della Repubblica:	
<i>Plenaria</i>	» 106
Inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»:	
<i>Plenaria</i>	» 107
Inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori:	
<i>Plenaria</i>	» 109

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

Mercoledì 9 marzo 2022

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 21

Presidenza del Presidente
GASPARRI

Orario: dalle ore 13,35 alle ore 14,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

COMMISSIONI 8^a e 10^a RIUNITE**8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)****10^a (Industria, commercio, turismo)**

Mercoledì 9 marzo 2022

Plenaria**10^a Seduta***Presidenza del Presidente della 8^a Commissione*
COLTORTI*La seduta inizia alle ore 13,40.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (n. 362)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Esame e rinvio)

Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), relatore per la 10^a Commissione, riferisce sul provvedimento in titolo per le parti di competenza, premettendo che lo schema di decreto legislativo – predisposto nell'esercizio della delega contenuta nella legge n. 53 del 2021 – reca l'attuazione della direttiva (UE) 2019/882, con la quale sono state introdotte disposizioni volte ad armonizzare i requisiti di accessibilità per determinati prodotti e servizi, nell'ottica di promuoverne la libera circolazione nel mercato interno, favorendo al contempo l'inclusione delle persone con disabilità.

Dopo aver rilevato che lo schema si compone di 27 articoli e di 5 allegati, illustra l'articolo 1, che fissa i requisiti di accessibilità di una serie di prodotti e servizi immessi sul mercato a decorrere dal 28 giugno 2025. Per quanto riguarda i prodotti, si tratta di: sistemi *hardware* e sistemi operativi informatici generici; terminali *self-service* di pagamento e per la fornitura dei servizi che rientrano nell'ambito di applicazione del provvedimento; apparecchiature terminali con capacità informatiche interattive per consumatori, utilizzate per servizi di comunicazione elettro-

nica o per accedere a servizi di media audiovisivi; lettori di libri elettronici (*e-reader*).

Per quanto riguarda i servizi, fa presente che rientrano nel campo di applicazione del provvedimento: i servizi di comunicazione elettronica; i servizi di accesso a media audiovisivi; con riferimento ai servizi di trasporto passeggeri mediante aereo, autobus, su ferrovia e per vie navigabili, i siti *web*; i servizi per dispositivi mobili, comprese le applicazioni; i biglietti elettronici e i servizi di biglietteria elettronica; la fornitura di informazioni relative ai servizi di trasporto, comprese le informazioni di viaggio in tempo reale; i terminali *self-service* interattivi situati nel territorio dell'Unione, con esclusione di quelli installati come parti integranti su veicoli, aeromobili, navi e materiale rotabile utilizzati per la fornitura di una qualsiasi parte del servizio di trasporto passeggeri. Per i servizi di trasporto urbano, extraurbano e regionale, i requisiti di accessibilità si applicano esclusivamente ai terminali *self-service*.

Dopo aver precisato che ulteriori servizi sono ricompresi nel campo di applicazione delle disposizioni introdotte, quali i servizi bancari per consumatori, i libri elettronici (*e-book*) e i *software* dedicati, nonché i servizi di commercio elettronico, dà conto dell'articolo 2, recante le definizioni.

Secondo l'articolo 3, prosegue il relatore, i prodotti contemplati dal provvedimento in esame devono rispettare i requisiti di accessibilità indicati nelle sezioni I e II dell'allegato I allo schema, che definiscono, rispettivamente, i requisiti generali e gli ulteriori requisiti relativi all'imballaggio e alle informazioni dei prodotti. I requisiti di accessibilità per i servizi sono invece specificati nelle sezioni III e IV del suddetto allegato. Oltre ai requisiti generali, da rispettare nella fornitura di tutti i servizi che rientrano nel campo di applicazione del provvedimento, vengono indicati ulteriori requisiti in relazione alle diverse tipologie di servizio fornito. I servizi di trasporto urbano, extraurbano e regionale dovranno essere conformi esclusivamente a queste ultime specifiche prescrizioni.

Precisa inoltre che le micro imprese sono esentate dal rispetto dei requisiti di accessibilità posti per i servizi e che ai Ministeri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e all'Autorità politica delegata per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale è affidato il compito di definire apposite linee guida per facilitare l'applicazione delle misure per l'accessibilità dei prodotti e dei servizi da parte delle micro imprese, previa consultazione delle stesse. Segnala peraltro che l'allegato II riporta una serie di esempi indicativi non vincolanti di soluzioni pratiche che possono contribuire a soddisfare il rispetto dei requisiti di accessibilità richiesti sia per i prodotti che per i servizi.

Dà indi conto dell'articolo 4, in base al quale i servizi di trasporto, qualora rispettino i requisiti di accessibilità previsti dai vigenti regolamenti europei in materia di trasporto aereo, ferroviario, per mare e per autobus, si considerano conformi ai requisiti di accessibilità introdotti dal provvedimento in esame, salvo che esso ne preveda di ulteriori. In questo caso, i servizi sono tenuti a conformarvisi.

Dopo aver accennato all'articolo 5 sul principio della libera circolazione dei prodotti e dei servizi che rispettano i requisiti di accessibilità, evidenzia che gli articoli da 6 a 10 definiscono gli obblighi degli operatori economici in relazione ai prodotti. In particolare, l'articolo 6 stabilisce che il fabbricante debba certificare che i prodotti immessi sul mercato sono conformi ai requisiti richiesti, preparando la documentazione tecnica ed eseguendo la procedura di valutazione di conformità secondo quanto indicato nell'allegato III al provvedimento. Nel caso in cui accerti o ritenga che un prodotto non è conforme ai requisiti, il fabbricante è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per il suo adeguamento o, nel caso in cui ciò non sia possibile, per il ritiro dal mercato, nonché a informarne il Ministero dello sviluppo economico e le autorità di vigilanza degli Stati membri in cui ha messo a disposizione il prodotto. Sia il Ministero che le autorità di vigilanza possono comunque richiedere ai fabbricanti tutte le informazioni e la documentazione necessaria per dimostrare la conformità dei prodotti ai requisiti di accessibilità.

Riferisce poi che, in virtù dell'articolo 7, il fabbricante può nominare un rappresentante autorizzato a eseguire i compiti specificati nel mandato, indicando taluni dei compiti che possono essere delegati, mentre l'articolo 8 individua gli obblighi dell'importatore, che è tenuto ad immettere sul mercato solo prodotti conformi alle prescrizioni introdotte, verificando che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità e redatto la documentazione tecnica. Passando all'articolo 9, fa presente che esso disciplina in maniera analoga anche gli obblighi del distributore, al quale spetta il compito di verificare, prima di immettere un prodotto sul mercato, che esso sia accompagnato dai documenti prescritti e che sia il fabbricante che l'importatore abbiano svolto i loro compiti.

Si sofferma brevemente sull'articolo 10, che individua i casi in cui gli obblighi del fabbricante si applicano anche all'importatore e al distributore, nonché sull'articolo 11, che reca norme per l'identificazione degli operatori economici.

Avviandosi alla conclusione, illustra l'articolo 12, che definisce gli obblighi dei fornitori di servizi, specificando che essi sono tenuti a progettare e a fornire i servizi in conformità ai requisiti di accessibilità definiti nel provvedimento, fornendo informazioni agli utenti secondo quanto indicato nell'allegato IV. Qualora il servizio non sia conforme, i fornitori ne informano immediatamente l'Agenzia per l'Italia digitale e le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui è fornito il servizio, indicando le misure correttive adottate.

Il senatore RUFÀ (*L-SP-PSd'Az*), relatore per l'8^a Commissione, si sofferma sulle parti di interesse, segnalando che secondo l'articolo 13 i requisiti di accessibilità si applicano nella misura in cui, su valutazione dell'operatore economico, la conformità non richieda una modifica sostanziale di un prodotto o di un servizio tale da comportare la modifica sostanziale della sua stessa natura o non comporti l'imposizione di un onere sproporzionato, valutato sulla base dei criteri indicati nell'allegato V.

Gli operatori economici documentano la valutazione effettuata e ne conservano i risultati per cinque anni. Le micro imprese che trattano prodotti sono esonerate dall'obbligo di documentare la valutazione.

Con riferimento ai fornitori di servizi, rileva che la valutazione sull'imposizione di un onere sproporzionato è rinnovata in caso di modifiche al servizio offerto o su richiesta dell'autorità responsabile del controllo della conformità e, in ogni caso, dopo cinque anni dall'ultima valutazione. Riferisce altresì che gli operatori destinatari di finanziamenti pubblici o privati per migliorare l'accessibilità non possono invocare l'eccezione relativa all'onere sproporzionato, precisando che gli operatori che non applicano i requisiti di accessibilità per uno specifico prodotto o servizio ne devono informare le Autorità di vigilanza del mercato o le autorità responsabili della conformità dei servizi.

Dopo essersi soffermato sugli articoli 14, 15 e 16 relativi, rispettivamente, alla presunzione di conformità dei prodotti e dei servizi che rispettano le norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, alla dichiarazione UE di conformità dei prodotti e all'apposizione su di essi della marcatura CE, rileva che, in base all'articolo 17, il Ministero dello sviluppo economico esercita il ruolo di Autorità di vigilanza del mercato dei prodotti che rientrano nel campo di applicazione del provvedimento.

Dà poi conto dell'articolo 18, che definisce quindi i compiti del Ministero in relazione a prodotti non conformi ai requisiti di accessibilità, disciplinando le modalità e la tempistica con la quale richiedere all'operatore economico l'adozione dei necessari adeguamenti o, in loro assenza, procedere con misure volte a limitare o vietare la vendita del prodotto.

L'articolo 19 – precisa il relatore – riguarda la procedura di salvaguardia dell'Unione europea, di cui alla direttiva (UE) 882/2019 per i prodotti non conformi ai requisiti di accessibilità, mentre l'articolo 20 disciplina i casi di non conformità formale dei prodotti.

Illustra inoltre l'articolo 21, che attribuisce il ruolo di Autorità di vigilanza sulla conformità dei servizi all'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), sottolineando che nel caso di servizi che non soddisfino i necessari requisiti di accessibilità, qualora il fornitore del servizio non abbia provveduto ad adottare le opportune misure correttive, sarà possibile procedere all'oscuramento del servizio *on line*, al ritiro dell'applicazione mobile o all'inibizione dell'utilizzo del servizio stesso. L'AGID è inoltre incaricata di esaminare i reclami degli utenti e di procedere all'accertamento degli illeciti nel settore dei servizi. Puntualizza poi che le modalità per assicurare l'attuazione delle disposizioni introdotte verranno definite in apposite linee guida adottate dall'AGID, acquisito il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per i servizi di comunicazione elettronica e per i servizi che forniscono accesso a servizi di media audiovisivi. Chiarisce altresì che le funzioni di vigilanza sul rispetto dei requisiti di accessibilità dei terminali *self-service* interattivi utilizzati per i servizi di trasporto spettano ai soggetti pubblici che hanno affidato o autorizzato l'erogazione del servizio al pubblico.

Fa presente indi che, in base all'articolo 22, i prodotti e i servizi conformi ai requisiti di accessibilità indicati nell'allegato VI sono considerati conformi agli obblighi di accessibilità stabiliti in atti dell'Unione europea e che, per i prodotti e i servizi inclusi nel provvedimento, i requisiti di accessibilità ora introdotti costituiscono i requisiti di accessibilità obbligatori ai sensi degli articoli 68 e 170 del codice dei contratti pubblici.

Nel segnalare che l'articolo 23 riguarda le norme armonizzate e le specifiche tecniche per altri atti dell'Unione, riferisce sull'articolo 24 riguardante le sanzioni, che devono tenere conto dell'entità della non conformità, del numero delle unità di prodotti o servizi non conformi, nonché del numero di utenti coinvolti e che sono quantificate, nel caso di non ottemperanza agli obblighi di conformità introdotti, nel pagamento di una somma da 5.000 a 40.000 euro. Ulteriori sanzioni sono previste nel caso in cui l'operatore economico non ottemperi a quanto disposto dall'autorità di vigilanza o non assicuri la dovuta collaborazione nelle attività di controllo. Viene specificato che le disposizioni sanzionatorie introdotte non si applicano ai fatti commessi nell'ambito delle procedure di aggiudicazione degli appalti disciplinate dal codice dei contratti pubblici.

In conclusione, sottolinea che, in virtù dell'articolo 25, benché le disposizioni del provvedimento abbiano effetto a decorrere dal 28 giugno 2025, fino al 28 giugno 2030 i fornitori di servizi possono continuare a prestare i loro servizi utilizzando i prodotti che utilizzavano legittimamente prima di tale data. I terminali *self-service* utilizzati prima del 2025, inoltre, possono continuare ad essere utilizzati per la fornitura di servizi fino alla fine della loro vita economica, entro il limite di 20 anni dalla loro messa in funzione. Dopo aver accennato agli articoli 26 e 27, fa notare infine che il termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni riunite 8^a e 10^a è fissato al prossimo 9 aprile e che lo schema è stato assegnato con riserva, in attesa dell'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il PRESIDENTE, nel dichiarare aperta la discussione generale, propone di far pervenire entro martedì 15 marzo eventuali richieste di audizione da parte dei Gruppi.

Convengono le Commissioni riunite.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 13,55.

COMMISSIONI 9^a e 12^a RIUNITE**9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)****12^a (Igiene e sanità)**

Mercoledì 9 marzo 2022

Plenaria**2^a Seduta***Presidenza del Presidente della 9^a Commissione*
VALLARDI*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.**La seduta inizia alle ore 9,05.**IN SEDE REFERENTE***(2533) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)***(Seguito dell'esame e rinvio)*

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 febbraio.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella giornata di ieri si è concluso il ciclo di audizioni a suo tempo deliberato. Avverte che sono pervenuti i pareri sul testo delle Commissioni 4^a, 7^a, 11^a e 14^a (favorevoli i primi tre, non ostativo il terzo). Per quanto concerne il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti, fa presente di aver ipotizzato indicativamente con la presidente Parente una data compresa tra lunedì e mercoledì della prossima settimana.

Cede quindi la parola al relatore per la 9^a Commissione, senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*), il quale, dopo aver evidenziato la necessità di giungere a un'approvazione rapida del provvedimento, esprime l'avviso che la data di martedì 15 marzo possa essere una buona proposta di mediazione quale termine per la presentazione degli emendamenti.

Il presidente VALLARDI propone pertanto di stabilire sin da ora il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti, fissandolo alle ore 18 di martedì 15 marzo.

Le Commissioni riunite convengono.

Il presidente VALLARDI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore LA PIETRA (*FdI*), dopo aver valutato positivamente il ciclo di audizioni testé conclusosi, sottolinea come siano stati posti in rilievo una serie di punti su cui le Commissioni dovranno intervenire in fase di conversione del decreto-legge. Innanzitutto il ruolo del Commissario straordinario, per il quale dovrebbero essere previsti maggiori poteri al fine di poter più efficacemente intervenire contro la diffusione della peste suina africana. C'è poi il tema delle risorse, in quanto è emersa da più parti la richiesta di disporre di adeguate disponibilità finanziarie per poter fronteggiare l'emergenza; ricorda a tale riguardo la preoccupazione espressa dalle associazioni degli allevatori rispetto alle possibili tragiche conseguenze che potrebbero derivare qualora l'epidemia dovesse coinvolgere anche gli allevamenti suinicoli. Altro aspetto fondamentale è la tempistica degli interventi da realizzare, ad esempio per quanto concerne la messa in opera delle recinzioni: si tratta infatti di un'operazione particolarmente complessa da realizzare in tempi rapidi, sia considerando l'estensione dei territori interessati, sia le loro caratteristiche orografiche. Altro problema evidenziato riguarda la disponibilità di personale qualora si rendessero necessarie azioni di eradicazione della malattia attraverso un intervento sulla fauna selvatica nelle zone coinvolte. A tale proposito è emerso che la polizia provinciale non dispone di unità di personale sufficienti ad adempiere a tale compito, mentre le associazioni venatorie hanno manifestato la loro disponibilità a collaborare ma pur sempre a livello volontaristico. Ritiene pertanto che sia necessario individuare un soggetto in grado di coordinare i vari interventi che saranno realizzati, ad esempio istituendo una *task force* sotto la guida del Comando unità forestali dell'Arma dei Carabinieri. Auspica in conclusione che gli emendamenti delle Commissioni riunite possano intervenire su tali ambiti migliorando il testo del provvedimento.

Il senatore BRUZZONE (*L-SP-PSd'Az*) condivide la maggior parte delle considerazioni svolte dal senatore La Pietra e ricorda come la peste suina africana costituisca un problema enorme per i territori coinvolti, che mette a rischio un'intera filiera cruciale per l'economia nazionale. Ritiene fondamentale intervenire con rapidità per affrontare il problema, considerando ad esempio come siano stati introdotti una serie di divieti interdittivi nelle zone interessate, che coinvolgono anche una grande città come Genova ed una serie di parchi in cui, allo stato attuale, è di fatto vietato lo svolgimento di molteplici attività all'aperto. Ricorda che nell'individuazione della zona rossa sono state necessariamente coinvolte anche aree di-

stanti da quelle in cui vi è stato il ritrovamento di carcasse di cinghiali ammalati di PSA: anche in tale caso pertanto è necessario agire rapidamente, trattandosi di territori che traggono sostentamento da forme di turismo legate alle attività all'aperto. Ricorda poi come ad oggi la ricerca delle carcasse di cinghiali all'interno della zona rossa sia stata effettuata principalmente da volontari, cacciatori *in primis*, e che a loro si devono diversi dati attualmente disponibili riguardo alla diffusione della malattia. Per quanto concerne il Commissario straordinario previsto dall'articolo 2 del decreto-legge, ritiene che questi dovrebbe avere poteri concreti che gli consentano di ricorrere a procedure semplificate, ad esempio per quanto concerne la realizzazione delle recinzioni da porre in essere anche in deroga al codice della strada. Sottolinea l'importanza di coinvolgere i territori, a partire ovviamente dalle Regioni sino ad arrivare ai Comuni, che risultano fondamentali soprattutto per l'individuazione dei percorsi da seguire per la realizzazione delle recinzioni. Ricorda quindi il tema delle risorse, che è fondamentale per evitare che la PSA coinvolga anche gli allevamenti suinicoli, con danni che a quel punto diventerebbero incalcolabili per le economie locali.

Il senatore ZAFFINI (*FdI*) osserva che occorre focalizzare l'attenzione sugli aspetti tecnico-sanitari trattati dal provvedimento in esame, per individuare misure utili a contrastare la diffusione della peste suina africana. Rileva che il Commissario straordinario dovrebbe essere configurato quale soggetto attuatore libero da condizionamenti burocratico-amministrativi, per poter agire in maniera celere ed efficace. Solo in tal guisa, a suo avviso, questi potrà fare sintesi delle diverse problematiche legate all'eradicazione della peste suina, che coinvolgono peraltro una pluralità di soggetti (Regioni, Enti parco e Ministeri). Ciò premesso, giudica indispensabile apportare modifiche al testo del decreto-legge, al fine di meglio delineare le competenze del Commissario straordinario nella direzione testé prospettata. Paventa che un'azione poco efficace di contrasto alla diffusione delle peste suina possa essere economicamente molto dannosa.

Il senatore ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*) concorda con le argomentazioni svolte dal collega Bruzzone e, con riferimento al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge, ritiene che sia necessario prevedere un piano di gestione della popolazione dei cinghiali, anche in deroga alla normativa in vigore. Sottolinea l'importanza di approntare un tavolo di concertazione dedicato ai suini allevati con metodo biologico, al fine di tutelare le strutture presenti nei territori in cui non vi sono allevamenti intensivi; al riguardo pone in rilievo la possibilità di spostare gli allevamenti di tipo biologico in zone lontane dagli allevamenti di tipo intensivo. Con riferimento all'articolo 2, ritiene fondamentale riconoscere poteri straordinari al Commissario nominato dal Governo, ad esempio per quanto concerne la messa in opera delle recinzioni, da realizzare anche in deroga alle norme urbanistiche. Riguardo infine all'articolo 5, ritiene essenziale intervenire dotando il prov-

vedimento di una copertura finanziaria adeguata, in quanto l'emergenza da affrontare richiede risorse ingenti.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente VALLARDI dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente VALLARDI comunica che la seduta delle Commissioni riunite già convocata per domani, giovedì 10 marzo, alle ore 9, non avrà luogo.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 9 marzo 2022

Sottocommissione per i pareri

161^a Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
PARRINI

La seduta inizia alle ore 15,30.

(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

Esaminato altresì il relativo emendamento, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,35.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 9 marzo 2022

Plenaria**522^a Seduta***Presidenza del Presidente*
PESCO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Alessandra Sartore.*

La seduta inizia alle ore 14.

*IN SEDE CONSULTIVA***(2330-A) Delega al Governo in materia di contratti pubblici**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario sul testo. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

La relatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo all'esame dell'Assemblea, nonché il relativo emendamento.

Per quanto di competenza, esaminate le modifiche apportate dalla Commissione di merito, propone l'espressione di un parere non ostativo, fatta eccezione per il criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *aa*), riguardante la revisione del sistema delle garanzie fideiussorie per la partecipazione ed esecuzione dei contratti pubblici, limitatamente al quale prospetta l'espressione di un parere di semplice contrarietà, conformemente al parere reso alla Commissione di merito sugli identici emendamenti 1.272 (testo 2), 1.273 (testo 2), 1.274 (testo 2) e 1.275 (testo 2).

Per quanto riguarda la proposta 1.200 (identica all'emendamento 1.207 già esaminato per la Commissione di merito), ribadisce un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme alla relatrice sia sul testo che sull'emendamento.

La relatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) propone quindi l'espressione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e il relativo emendamento, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, fatta eccezione per l'articolo 1, comma 2, lettera *aa*), su cui il parere è di semplice contrarietà.

Sull'emendamento 1.200, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(2533) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)

(Parere alle Commissioni 9^a e 12^a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1° marzo.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una nota istruttoria di risposta ai rilievi sollevati dalla relatrice sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2185) CANDIANI ed altri. – Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese

(Parere alla 1^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sul testo)

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre verificare gli effetti finanziari del provvedimento, con particolare riguardo all'articolo 1, laddove viene esclusa la gravità della colpa per gli atti gestionali pienamente conformi ai pareri resi dalla Corte dei conti.

Risulta altresì necessario verificare le conseguenze finanziarie dell'articolo 3, in base al quale – su ogni piano, programma o progetto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – la Corte dei conti, mediante apposita sezione centrale a ciò dedicata, assicura l'immediato svolgimento del controllo concomitante.

Richiede poi un approfondimento istruttorio sulle implicazioni finanziarie dell'articolo 4, comma 3, che estende al personale amministrativo

della Corte dei conti l'applicazione delle norme sul trattamento giuridico ed economico del personale amministrativo del Consiglio superiore della magistratura.

Altresì, risulta necessario appurare le conseguenze dell'articolo 4, comma 4, ai sensi del quale le risorse finanziarie annualmente assegnate al bilancio autonomo della Corte dei conti sono pari allo 0,5 per mille delle spese finali del bilancio dello Stato.

Alla luce dei suddetti rilievi, occorre valutare l'opportunità di richiedere formalmente la relazione tecnica sul disegno di legge, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 1, occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, la portata finanziaria delle proposte 1.1, 1.4, 1.5, 1.9, 1.10 e 1.11.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, la portata finanziaria delle proposte 2.1 e 2.4.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, la portata finanziaria della proposta 3.1.

Si chiede conferma del carattere ordinamentale degli analoghi emendamenti 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.3.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, richiede la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 4.0.3 e 4.0.4.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE concorda con l'opportunità di richiedere la relazione tecnica sul testo del disegno di legge.

La Commissione conviene quindi di chiedere formalmente la relazione tecnica sul testo del provvedimento in titolo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2505) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

(Seguito esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che sono state presentate le riformulazioni 01.1 (testo 2), 3.76 (testo 4), 4.0.22 (testo 2), 5.0.31 (testo 3), 6.0.11 (testo 3), 9.0.1 (testo 2), 10.0.27 (testo 2), 11.0.5 (testo 3),

11.0.13 (testo 2), 13.23 (testo 2), 13.0.9 (testo 2), 13.0.27 (testo 3), 13.0.72 (testo 2), 14.0.1 (testo 2), 14.0.2 (testo 2), 15.0.1000/74 (testo 2), 19.12 (testo 3), 20.0.11 (testo 2), 24.59 (testo 2), 24.63 (testo 2), 26.0.73 (testo 2), 31.0.7 (testo 2) e 31.0.8 (testo 2) (*pubblicate in allegato*).

Segnala inoltre che l'emendamento 5.0.5 non è da considerarsi ritirato e permane nell'elenco degli emendamenti cosiddetti «segnalati».

Comunica poi che l'emendamento 9.0.8 prende la numerazione 19.0.61 (*già* 9.0.8); l'emendamento 31.0.7 (testo 2) prende la numerazione 10.0.53 [*già* 31.0.7 (testo 2)]; l'emendamento 31.0.22 prende la numerazione 5.0.35 (*già* 31.0.22); l'emendamento 24.0.37 prende la numerazione 9.0.9 (*già* 24.0.37); l'emendamento 31.0.16 prende la numerazione 3.0.117 (*già* 31.0.16) e l'emendamento 11.0.13 (testo 2) prende la numerazione 13.7-*bis* [*già* 11.0.13 (testo 2)].

Dichiara altresì improponibili per estraneità di materia, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 10.0.27 (testo 2), 10.0.51, 10.0.53 (*già* 31.0.7 testo 2), 18.0.19, 19.0.58, 23.0.2, 26.42, 26.0.35, 26.0.67, 26.0.69, 26.0.70, 26.0.71, 26.0.73, 26.0.73 (testo 2), 26.0.74 (testo 2), 27.8, 28.0.1, 28.0.24, 28.0.28 (testo 2), 31.0.2 (testo 2), 31.0.8, 31.0.8 (testo 2), 31.0.27, 31.0.42, 31.0.71, 31.0.73 e 31.0.74.

Dichiara inoltre improponibili o inammissibili gli emendamenti 5.0.5, 8.14, 8.0.6, 9.0.1, 13.0.27 (testo 2), 13.0.72, 14.0.1, 14.0.2 e 31.0.49, fatta salva la possibilità di una riformulazione, al fine di superare la valutazione di improponibilità o inammissibilità.

In particolare, specifica che l'emendamento 5.0.5, ai fini del superamento del vaglio di improponibilità, dovrebbe essere riformulato come aggiuntivo all'articolo 19.

Gli emendamenti 8.14 e 8.0.6, al momento inammissibili in quanto modificativi di un regolamento, potrebbero superare il vaglio di inammissibilità, se riformulati come modificativi di una fonte primaria del diritto.

L'emendamento 9.0.1 richiede una riformulazione, ai fini del superamento della valutazione di inammissibilità, essendo al momento strutturato come norma di interpretazione autentica.

Gli emendamenti 13.0.27 (testo 2) e 13.0.72, al fine di superare l'attuale valutazione di inammissibilità, devono essere riformulati limitandone temporalmente l'efficacia.

Gli emendamenti 14.0.1 e 14.0.2 richiedono una riformulazione, al fine di superare l'attuale valutazione di inammissibilità, essendo al momento strutturati come norma di interpretazione autentica.

L'emendamento 31.0.49, ai fini della proponibilità, deve essere riformulato come aggiuntivo all'articolo 26.

Da ultimo, avverte che gli emendamenti 19.58 e 25.0.6 (testo 2) sono in corso di valutazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2505**(al testo del decreto-legge)****Art. 01.****01.1 (testo 2)**

CANTÙ, ROMEO, TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, FREGOLENT, ZAFFINI, BINETTI, NANNICINI, PUGLIA, PARENTE, RUFA

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Ristoro in favore dei medici deceduti a causa dell'infezione da SARS-CoV-2)

1. Ai familiari di coloro che eserciti la professione medica e odontoiatrica non in regime di rapporto di lavoro dipendente e che, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, abbiano contratto infezione da SARS-CoV-2 e, indipendentemente dalla precisa individuazione patogenetica circostanziale, siano deceduti, è riconosciuto un indennizzo nella misura di 100.000 euro quale ristoro alle condizioni e nei modi stabiliti nei commi 2 e 3. L'indennizzo di cui al presente comma consiste in un assegno una tantum non reversibile ed è destinato ai soggetti a carico nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli e sorelle minori, fratelli e sorelle maggiorenni inabili al lavoro. L'indennizzo non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le domande per l'ottenimento dell'indennizzo sono presentate dagli aventi titolo, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2022, al Ministero della salute che procede alla verifica dei requisiti in ragione dell'ordine cronologico delle domande, certifica la regolarità per l'attribuzione del beneficio e provvede ad erogarlo ai familiari beneficiari. Le relative domande sono presentate secondo lo schema predisposto dal Ministero della salute e corredate dalla documentazione comprovante la data delle diagnosi, le manifestazioni cliniche conseguenti e l'entità delle lesioni o dell'infermità da cui è derivato il decesso.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, vengono definiti le incompatibilità e i limiti patrimoniali, le cause di esclusione e le modalità di domanda, tenuto conto dell'eventuale sussistenza di altre coperture assicurative, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è costituito, presso il Ministero della salute, un Fondo denominato "Fondo ristoro medici deceduti vittime dell'infezione da COVID-19" con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 22-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come rifinanziato dall'articolo 31, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17.».

Art. 3.

3.76 (testo 4)

TARICCO, BITI, BERGESIO

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al secondo comma, lettera b), dopo il primo periodo inserire il seguente:* «Per gli imprenditori agricoli che esercitano l'attività di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, il contributo di cui al presente comma è riconosciuto anche se l'attività agrituristica non è prevalente.»;

2) *dopo il comma 4 inserire i seguenti:* «4-*bis*. All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico o agrotecnico laureato e da un perito agrario o perito agrario laureato"».

4-*ter*. All'articolo 1, comma 1062, della legge 30 dicembre 2020, n.178, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico o agrotecnico laureato e da un perito agrario o perito agrario laureato».

3.0.117 (già 31.0.16)

D'ALFONSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.**

1. All'articolo 23, comma 12, del decreto-legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "l'autorizzazione di cui al medesimo comma viene sospesa fino a quando ne sia comprovato il ripristino entro il termine di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "l'autorizzazione di cui al medesimo comma viene temporaneamente ritenuta vigente. Il termine di un anno per consentirne solo il coerente adeguamento è prorogato di ulteriori ventiquattro mesi".».

Art. 4.**4.0.22 (testo 2)**

PERGREFFI, BORGHESI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 4-bis.**

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2022, destinati per la costruzione della pista ciclabile che collega la città di Bergamo con la città di Brescia.

2. L'intervento è finanziato per un terzo con le risorse di cui al comma 1, e per due terzi con risorse private o pubbliche, stanziare dalla Regione Lombardia, anche mediante l'intervento di finanziarie regionali o l'impiego di fondi comunitari a ciò destinati, o da risorse provenienti da operatori economici privati mediante operazioni di partenariato pubblico-privato.

3. Con decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le risorse di cui al comma 1 sono trasferite alla Regione Lombardia, entro sessanta giorni dall'approvazione del progetto dell'opera da trasmettere al Ministero del turismo con l'indicazione del soggetto attuatore, del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e del cronoprogramma.

4. Agli oneri generati dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo».

Art. 5.

5.0.31 (testo 3)

RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 e della conseguente situazione di tensione finanziaria degli operatori economici del settore, con gravi ricadute occupazionali e sociali, per l'anno 2022, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per i soggetti e le fattispecie di cui al comma 2.

2. L'incentivo di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese turistico-recettive, ivi comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50% dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività recettiva, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel periodo indicato di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.

3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 può essere fatto valere esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 37 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

5.0.35 (già 31.0.22)

AIMI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Sostegno ai territori con fondazioni in difficoltà)

1. Alle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 100 per cento delle erogazioni in denaro a sostegno dei territori di operatività di fondazioni bancarie in gravi difficoltà, effettuate in ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, a condizione che le predette erogazioni siano destinate al finanziamento di iniziative nell'ambito dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c-bis*), del decreto legislativo n. 153 del 1999. Le fondazioni bancarie in gravi difficoltà imputano le somme ricevute in un apposito fondo destinato all'attività istituzionale, fino alla successiva destinazione delle stesse alle iniziative di cui al periodo precedente.

2. Si considerano fondazioni bancarie in gravi difficoltà le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, con un patrimonio contabile, risultante dal bilancio approvato al 31 dicembre 2020, non superiore a 50 milioni di euro e che, sulla base dei bilanci di missione approvati nel quinquennio 2016-2020, hanno subito, rispetto al quinquennio 2011-2015, una riduzione di almeno il 30 per cento dell'importo delle erogazioni deliberate.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è altresì riconosciuto alle fondazioni bancarie incorporanti per le erogazioni, previste nei progetti di fusione per incorporazione fra fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate in quanto non in grado di raggiungere, per le loro ridotte dimensioni patrimoniali, una capacità tecnica, erogativa e operativa adeguata, ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo d'intesa del 22 aprile 2015, tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.a. (ACRI).

4. Il contributo di cui ai commi 1 e 3 è assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni erogatrici o incorporanti comunicano ad ACRI le delibere di impegno a effet-

tuare le erogazioni di cui ai medesimi commi 1 e 3. Al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta, ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni erogatrici per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera di impegno, in ordine cronologico di presentazione. L'Agenzia delle entrate, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle delibere di impegno e nel limite massimo delle risorse annue disponibili, comunica con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, l'ammontare del credito di imposta spettante a ciascuna fondazione e per conoscenza all'ACRI, nei termini stabiliti nel provvedimento di cui al comma 6. Entro i successivi sessanta giorni dalla predetta comunicazione di riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni effettuano le erogazioni e trasmettono contestualmente copia della relativa documentazione bancaria ad ACRI. L'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni che hanno effettuato i versamenti, con i relativi codici fiscali e importi, al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta. Ove una fondazione non provveda al versamento, l'ACRI ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate che provvede ad annullare il riconoscimento del credito di imposta nei confronti della fondazione inadempiente e a riconoscere, nei limiti dell'importo divenuto disponibile, il credito d'imposta alle fondazioni che, pur avendo adottato le delibere di impegno, siano rimaste eventualmente escluse dal riconoscimento dello stesso per esaurimento delle risorse.

5. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi in cui il credito è utilizzato, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta è cedibile dalle fondazioni erogatrici, in esenzione dall'imposta di registro, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, secondo le modalità che verranno definite con il provvedimento di cui al comma 6. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste ai fini delle imposte sui redditi.

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini, le modalità e le procedure applicative delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.

7. Le risorse stanziare ai sensi del comma 4 sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle Entrate – Fondi di bilancio" aperta presso la Banca d'Italia di Roma, allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027 si provvede corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 6.

6.0.11 (testo 3)

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Realizzazione di un sistema integrato di promozione del turismo medicale e del benessere)

1. Al fine di realizzare un sistema integrato di promozione del turismo medicale e del benessere anche sulla base delle positive esperienze condotte da altri Paesi europei, con decreto del Ministero del Turismo, di concerto con il Ministero della Salute, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la "Agenzia nazionale per il turismo medicale e del benessere", con il compito di individuare strategie per lo sviluppo del turismo termale-sanitario in ambito internazionale, promuovendo servizi di prevenzione, cura e riabilitazione termale e turistici integrati. In particolare, l'Agenzia si occupa di:

- a) definire un piano d'azione biennale per la crescita del turismo medicale e del benessere;
- b) favorire il partenariato pubblico-privato e tra strutture termali e turistiche;
- c) facilitare l'accesso dell'utenza straniera ai servizi termali e turistici collegati, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni;
- d) sviluppare la commercializzazione in Italia e all'estero dei prodotti termali;
- e) realizzare iniziative promozionali dedicate;
- f) favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento nei Comuni appartenenti al territorio nazionale dove risiedono le aziende termali.

2. L' Agenzia di cui al comma 1 è composta da:

- a) un rappresentante del Ministero della Salute;
- b) un rappresentante del Ministero del Turismo;
- c) un rappresentante del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale;

- d) un rappresentante dell'ICE;
- e) un rappresentante dell'ENIT;
- f) un rappresentante delle organizzazioni delle aziende termali comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- g) due rappresentanti delle organizzazioni di imprese della sanità privata espressamente rappresentative a livello nazionale;
- h) due rappresentanti delle organizzazioni di imprese turistiche aderenti a confederazioni di imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- a) due rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono all'attuazione delle predette disposizioni nei limiti delle risorse disponibili.».

Art. 9.

9.0.1 (testo 2)

SBROLLINI, EVANGELISTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

*(Modifica all'articolo 67, comma 1, lettera m),
del D.P.R. 22/12/1986, n. 917)*

1. Ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, i compensi erogati dalle Società e Associazioni sportive dilettantistiche (SSD e ASD) agli istruttori e tecnici, a fronte di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche svolta professionalmente e per un ammontare non superiore a quello previsto dall'articolo 69, comma 2, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, hanno natura tributaria di redditi diversi.».

9.0.9 (già 24.0.37)

PAZZAGLINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:***«Art. 9-bis.***(Misure urgenti di idoneità degli impianti di risalita)*

Al comma 5-bis dell'articolo 43, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018, nel 2019 e nel 2020, limitatamente agli skilift situati nei territori delle Regioni Abruzzo e Marche, è prorogata al 31 dicembre 2021, previa verifica della loro idoneità, ai fini della sicurezza dell'esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali", sono sostituite dalle seguenti: "la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018, nel 2019, nel 2020 e nel 2021, limitatamente agli skilift situati nei territori delle Regioni Abruzzo e Marche, è prorogata al 31 dicembre 2022, previa verifica della loro idoneità, ai fini della sicurezza dell'esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali. In ogni caso, la verifica di idoneità di cui al periodo precedente si considera comunque effettuata laddove l'impianto, entro i tre mesi antecedenti la scadenza della vita tecnica, abbia espletato i controlli dello stesso livello di una revisione generale di cui all'articolo 2.3.1 del D.M. n. 203/2015 ed ottenuto il prescritto nullaosta"».

Art. 10.**10.0.27 (testo 2)**

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art.10-bis.***(Interventi a sostegno del settore aerospaziale)*

1. Con riguardo agli interventi inerenti ai progetti di ricerca e di sviluppo nell'area della sicurezza nazionale già assentiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i diritti di regia derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzando le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati sono calcolati sull'incasso conseguito dai soggetti beneficiari quale ricavato delle vendite effettive nel quindicennio successivo alla data di conclusione di ciascun progetto,

secondo gli scaglioni di avanzamento degli incassi in base alle aliquote previste nei provvedimenti di ammissione agli interventi. È comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile per le somme già versate. La presente disposizione si applica ai soggetti che presentano, nei termini ivi previsti, la dichiarazione di cui al comma 2.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti beneficiari di cui al comma 1 presentano al Ministero dello sviluppo economico apposita dichiarazione sull'ammontare dei diritti di regia maturati ai sensi del comma 1, nonché sulle somme ancora non versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente depositati.

3. Il Ministero dello sviluppo economico procede ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni».

10.0.53 [già 31.0.7 (testo 2)]

CALANDRINI, DE CARLO, RAUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Interventi a sostegno del settore aerospaziale)

1. Con riguardo agli interventi inerenti ai progetti di ricerca e di sviluppo nell'area della sicurezza nazionale già assentiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i diritti di regia derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzando le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati sono calcolati sull'incasso conseguito dai soggetti beneficiari quale ricavato delle vendite effettive nel quindicennio successivo alla data di conclusione di ciascun progetto, secondo gli scaglioni di avanzamento degli incassi in base alle aliquote previste nei provvedimenti di ammissione agli interventi. È comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile per le somme già versate. La presente disposizione si applica ai soggetti che presentano, nei termini ivi previsti, la dichiarazione di cui al comma 2.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti beneficiari di cui al comma 1 presentano al Ministero dello sviluppo economico apposita dichiarazione sull'ammontare dei diritti di regia maturati ai sensi del comma 1, nonché sulle somme ancora non versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente depositati.

3. Il Ministero dello sviluppo economico procede ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni».

Art. 11.**11.0.5 (testo 3)**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 11-bis.***(Ulteriori misure urgenti in materia di regioni e province autonome)*

1. In considerazione del protrarsi del contesto epidemiologico emergenziale legato alla diffusione del COVID-19 e dell'impegno derivante dall'accelerazione della campagna vaccinale, nonché ai fini di sostenere gli investimenti:

a) per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così prorogati per l'anno 2022:

1) il rendiconto relativo all'anno 2021 è approvato da parte del consiglio entro il 30 settembre 2022, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 giugno 2022;

2) il bilancio consolidato relativo all'anno 2021 è approvato entro il 30 novembre 2022;

b) per l'anno 2022, il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2021 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *b)*, punto *i)*, e lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è prorogato al 30 giugno 2022;

c) i termini di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così modificati per l'anno 2022:

1) i bilanci di esercizio dell'anno 2021 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *b)*, punto *i)*, e lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2022;

2) il bilancio consolidato dell'anno 2021 del servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 settembre 2022;

d) non si applica per l'esercizio 2022, la disciplina prevista all'articolo 111, comma 2-*novies*, del decreto-legge n. 34 del 2020. Per l'anno 2022 le regioni a statuto ordinario rinunciano al contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 che è corrispondentemente ridotto per l'importo previsto per ciascuna Regione alla colonna "Ripartizione regionale della quota annuale da riacquisire al bilancio dello Stato, art. 111, comma 2-*novies* del DL 34/2020" della Tabella 1 del decreto-legge

19/05/2020, n. 34, per un totale complessivo di 50 milioni di euro. Le Regioni a statuto ordinario stanziavano risorse per investimenti con le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per l'anno 2022 ciascuna secondo gli importi previsti dalla Tabella 1 del decreto-legge 19/05/2020, n. 34, per un totale complessivo di 50 milioni di euro.».

11.0.13 (testo 2)

MODENA, FERRO, SACCONI

All'articolo 13 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il comma 5 è sostituito con il seguente: "5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere utilizzate dai Comuni nell'anno 2022 per le medesime finalità ovvero per il finanziamento dei piani economici finanziari del servizio di gestione integrata dei rifiuti o per attività di sostegno delle utenze domestiche e non domestiche con riferimento alla Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge"»;

b) *al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, fatta eccezione per quelle di cui alla tabella allegato 1 al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, le quali possono essere utilizzate anche negli anni 2022 e seguenti per il finanziamento dei piani economico finanziari del servizio di gestione integrata dei rifiuti.».

Art. 13.

13.7-bis (già 11.0.13 testo 2)

MODENA, FERRO, SACCONI

All'articolo 13 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il comma 5 è

sostituito con il seguente: "5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere utilizzate dai Comuni nell'anno 2022 per le medesime finalità ovvero per il finanziamento dei piani economici finanziari del servizio di gestione integrata dei rifiuti o per attività di sostegno delle utenze domestiche e non domestiche con riferimento alla Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge";

b) *al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatta eccezione per quelle di cui alla tabella allegato 1 al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, le quali possono essere utilizzate anche negli anni 2022 e seguenti per il finanziamento dei piani economico finanziari del servizio di gestione integrata dei rifiuti.».*

13.23 (testo 2)

AUGUSSORI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. A causa della specifica gravità della situazione emergenziale, i contributi di cui ai commi 29 e 29-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, destinati ai comuni di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio 1 marzo 2020 riferiti agli anni 2020 e 2021, soggetti a revoca per mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione lavori di cui al comma 32 della medesima legge o per parziale utilizzo del contributo per cause di forza maggiore che non hanno reso oggettivamente possibile il rispetto dei termini prescritti, sono erogati dal Ministero dell'interno per il 50 per cento congiuntamente al contributo previsto per il 2022 e per il 50 per cento congiuntamente al contributo previsto per il 2023.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 945.000 euro per l'anno 2022 e 945.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.0.9 (testo 2)

PAGANO, D'ALFONSO, BAGNAI, DE BERTOLDI, DI GIROLAMO, DI NICOLA, QUAGLIARIELLO, CASTALDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'art. 20, comma 1-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: "2 milioni di euro per ciascun beneficiario", aggiungere le seguenti: "in caso di enti con popolazione complessivamente inferiore a 100.000 abitanti e in misura non superiore a 10 milioni di euro in caso di enti con popolazione complessivamente superiori a 100.000 abitanti".»

13.0.27 (testo 3)

FARAONE, EVANGELISTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

*(Inconferibilità di incarichi a componenti
di organo politico di livello regionale e locale)*

1. Fino al 31 dicembre 2022, al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dagli amministratori locali nel corso del loro mandato, specialmente durante la fase emergenziale da Covid 19, l'incompatibilità di cui all'articolo 7, comma 1, del D.lgs. 08 aprile 2013, n. 39, non si applica ai componenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.

2. Gli incarichi assegnati nel regime transitorio di cui al comma 1 hanno validità fino alla scadenza naturale dell'incarico».

13.0.72 (testo 2)

TESTOR, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente.***«Art. 13-bis.***(Disposizioni urgenti in materia di società partecipate)*

1. In considerazione del grave impatto economico derivante dalle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare nei confronti delle attività economiche aventi sede nei territori montani, per il triennio 2022-2024, alle società partecipate aventi per oggetto sociale la realizzazione di attività strumentali al sostegno, allo sviluppo ed alla promozione delle attività economiche site nei territori montani, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-*quater*, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.».

Art. 14.**14.0.1 (testo 2)**

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Dopo l'articolo inserire il seguente***«Art 14-bis.***(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti nel settore gas naturale)*

1. Fra le misure per contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legge 27 settembre 2021 n.130, convertito con modificazioni nella legge 25 novembre 2021 n. 171 prorogate per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 all'articolo 1, comma 506 della legge 30 dicembre 2021 n. 234 sono comprese anche le somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un Contratto Servizio Energia di cui all'art. 16 comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115, assoggettandole all'aliquota IVA del 5 per cento per i consumi stimati o effettivi».

14.0.2 (testo 2)

ARRIGONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifica al decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 2021, n. 171)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, dopo le parole "di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504," sono inserite le seguenti "comprese le somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un Contratto Servizio Energia di cui all'articolo 16, comma 4, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento per i consumi stimati o effettivi".».

Art. 15.**15.0.1000/74 (testo 2)**

EVANGELISTA

All'emendamento sono apportate le seguenti modificazioni:

– *alla lettera c), n. 2), capoverso «1-bis», alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, le parole "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2022".»;

– *alla lettera d), capoverso «28-bis», comma 2, lettera b), le parole «, per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni,» sono abrogate.*

Art. 19.**19.12 (testo 3)**

PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti commi:

«3-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Nelle more dell'adeguamento dello statuto dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di formazione (INVALSI), è da intendersi che, qualora sia nominato presidente dell'istituto un suo dipendente, il trattamento economico fondamentale del dipendente continua ad essere corrisposto, insieme alla indennità di carica".

3-ter. Ai fini dell'ampliamento dei titoli universitari abilitanti ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 2021, n. 163, e in coerenza con gli obiettivi della Riforma 1.6 della componente M4C1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, per le classi di laurea che danno titolo all'accesso alla professione di agrotecnico ai sensi dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, il tirocinio è svolto all'interno del corso di studio.

3-quater. Al comma 2 lettera f dell'articolo 58 del DL 73/2021, dopo le parole "due anni" aggiungere il seguente periodo: A decorrere dal 2022/2023 il medesimo personale può presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione; ugualmente può accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.

3-quinquies. Il termine di cui all'articolo 1, comma 958 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, relativo alla nomina dei docenti di posto comune e di sostegno, è prorogato al 31 gennaio 2022.».

19.0.61 (già 9.0.8)

FANTETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 19-bis.***(Disposizioni urgenti per il sostegno alla partecipazione politica)*

1. Per il solo anno di imposta 2021, al fine di sostenere gli operatori politici che alla data di conversione in legge del presente decreto risultino

iscritti al registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il termine del 30 novembre di cui al comma 3 dell'articolo 10 del suddetto decreto-legge, per quanto concerne l'accesso per l'anno 2022 ai benefici di cui agli articoli 11 e 12, è differito al 31 marzo 2022.

2. Dalla disposizione di cui Supra non devono derivare oneri per la finanza pubblica».

Art. 20.

20.0.11 (testo 2)

CANTÙ, ROMEO, FREGOLENT, DORIA, LUNESU, MARIN, BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Ulteriori disposizioni di valorizzazione e sostegno del personale sanitario)

1. In via sperimentale, per il periodo 2022-2026 al fine di accompagnare la realizzazione del PNRR, nelle more dell'incremento del numero di laureati secondo gli effettivi fabbisogni, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43 con rapporto di lavoro dipendente presso le aziende sanitarie locali ed ospedaliere, gli IRCCS pubblici nonché gli altri enti e strutture del SSN, al di fuori dell'orario di servizio, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatto salvo quanto stabilito al comma 2.

2. Ai fini di un'efficace organizzazione dei servizi sanitari e sociosanitari, per assicurare il recupero dei ritardi nelle cure delle patologie non covid e il rafforzamento delle attività di prevenzione e diagnosi precoce in linea con gli obiettivi e progetti a Missione 6 di PNRR, le aziende, gli istituti, gli enti e strutture di cui al comma 1 autorizzano i dipendenti esercenti le professioni sanitarie, che ne facciano richiesta, a svolgere attività libero professionale al di fuori dell'orario di servizio e in condizioni di assenza di conflitto di interessi con le attività istituzionali.

3. L'attività di cui al comma 2, in forma singola o associata, può essere svolta nel limite del 25 per cento del monte ore complessivo del rapporto di lavoro a tempo pieno prioritariamente nei confronti dell'ente di appartenenza ovvero nei confronti di singoli cittadini, dei medici di medicina generale e dei pediatri di famiglia. Nei casi in cui l'attività di cui al

comma 2 viene eseguita nei confronti di strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private autorizzate, accreditate o convenzionate, essa viene svolta previo accordo tra le amministrazioni interessate.

4. Per le finalità di cui al comma 2 il termine di cui all'articolo 2-*bis*, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, è prorogato al 31 dicembre 2022, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e della disciplina di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Art. 24.

24.59 (testo 2)

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. I contratti di lavoro subordinato del personale dipendente dei comuni, con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, interessati dagli interventi individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e ai sensi dell'articolo 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2026. I comuni di cui al primo periodo sono altresì autorizzati ad assumere personale a tempo determinato con contratti aventi scadenza non superiore al 31 dicembre 2026. Le amministrazioni interessate provvedono ai sensi del presente comma con l'utilizzo delle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

24.63 (testo 2)

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, al comma 11-bis, le parole: "ricompresi nel piano predisposto dalla Società ai sensi del" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al".».

Art. 26.**26.0.73 (testo 2)**

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, RUFA, PIZZOL, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Misure a sostegno della filiera tabacchiola italiana)

1. Al fine di sostenere le imprese della filiera tabacchicola nonché di adeguare il livello di tassazione dei tabacchi lavorati alla media comunitaria, all'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "al trentadue virgola cinquanta per cento dal 1° luglio 2022, al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui comma 1, pari a 17 milioni di euro per l'anno 2022 e a 35 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 31.**31.0.7 (testo 2)**

CALANDRINI, DE CARLO, RAUTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art.10-bis.***(Interventi a sostegno del settore aerospaziale)*

1. Con riguardo agli interventi inerenti ai progetti di ricerca e di sviluppo nell'area della sicurezza nazionale già assentiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i diritti di regia derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzando le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati sono calcolati sull'incasso conseguito dai soggetti beneficiari quale ricavato delle vendite effettive nel quindicennio successivo alla data di conclusione di ciascun progetto, secondo gli scaglioni di avanzamento degli incassi in base alle aliquote previste nei provvedimenti di ammissione agli interventi. È comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile per le somme già versate. La presente disposizione si applica ai soggetti che presentano, nei termini ivi previsti, la dichiarazione di cui al comma 2.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti beneficiari di cui al comma 1 presentano al Ministero dello sviluppo economico apposita dichiarazione sull'ammontare dei diritti di regia maturati ai sensi del comma 1, nonché sulle somme ancora non versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente depositati.

3. Il Ministero dello sviluppo economico procede ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni».

31.0.8 (testo 2)

BAGNAI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 31-bis.***(Interventi a sostegno del settore aerospaziale)*

1. Con riguardo agli interventi inerenti ai progetti di ricerca e di sviluppo nell'area della sicurezza nazionale già assentiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i diritti di

regia derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzando le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati sono calcolati sull'incasso conseguito dai soggetti beneficiari quale ricavato delle vendite effettive nel quindicennio successivo alla data di conclusione di ciascun progetto, secondo gli scaglioni di avanzamento degli incassi in base alle aliquote previste nei provvedimenti di ammissione agli interventi. È comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile per le somme già versate. La presente disposizione si applica ai soggetti che presentano, nei termini ivi previsti, la dichiarazione di cui al comma 2.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti beneficiari di cui al comma 1 presentano al Ministero dello sviluppo economico apposita dichiarazione sull'ammontare dei diritti di regia maturati ai sensi del comma 1, nonché sulle somme ancora non versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente depositati.

3. Il Ministero dello sviluppo economico procede ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni».

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

Mercoledì 9 marzo 2022

Plenaria**295^a Seduta**

Presidenza del Presidente
NENCINI

Intervengono il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni e il sottosegretario di Stato per l'istruzione Barbara Floridia.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REDIGENTE

(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri (Seguito discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 15 febbraio.

Il presidente NENCINI (*IV-PSI*), relatore, presenta e illustra l'emendamento 4.100, *pubblicato in allegato*, con il quale si dà seguito alle osservazioni formulate nel parere della 6^a Commissione sul disegno di legge in titolo; propone di fissare alle ore 18 il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Concorda la Commissione.

Il PRESIDENTE avverte che la senatrice Masini ha aggiunto la firma a tutti gli emendamenti presentati a prima firma del senatore Richetti; avverte altresì che la senatrice Corrado ha aggiunto la firma a tutti gli emendamenti presentati a prima firma della senatrice Granato.

Anche la senatrice ANGRISANI (*Misto*) aggiunge la propria firma a tutti gli emendamenti presentati a prima firma della senatrice Granato.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di ordinanza ministeriale recante disciplina dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 (n. 354)

Schema di ordinanza ministeriale recante disciplina dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 (n. 355)

Schema di ordinanza ministeriale concernente le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 (n. 356)

(Parere al Ministro dell'istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Esame congiunto con esiti separati. Parere favorevole con una osservazione sull'Atto del Governo n. 354. Parere favorevole con osservazioni sull'Atto del Governo n. 355. Parere favorevole sull'atto del Governo n. 356)

Il PRESIDENTE comunica che il senatore Cangini, essendo impossibilitato a partecipare alle sedute di questa settimana, ha rinunciato all'incarico di relatore, che è ora conferito al senatore Lanièce.

Prende atto la Commissione.

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*) propone preliminarmente di esaminare congiuntamente i provvedimenti in titolo.

Non essendo obiezioni, così resta stabilito.

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*) introduce l'atto del Governo n. 354, recante disciplina dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022. Nella relazione illustrativa, si evidenzia che il Ministero dell'istruzione, per suddetto anno scolastico, intende ricondurre l'esame di Stato, quasi interamente, all'assetto dell'esame ordinario svoltosi fino all'anno scolastico 2018/19. In ragione di tale considerazione, il Ministero ha ritenuto di non accogliere la richiesta contenuta nel parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), allegato allo schema di ordinanza, di sostituire le prove scritte con la presentazione, durante la prova orale, di un elaborato inerente a una tematica condivisa dall'alunno con i docenti della classe.

Il relatore si sofferma quindi sui due principali profili derogatori rispetto al regime ordinario: le prove Invalsi, che non costituiscono requisito di ammissione all'esame, e l'accertamento delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, che viene effettuato in sede di colloquio orale. Inoltre, in relazione alla ipotesi di aggravamento

delle condizioni epidemiologiche, le normative vigenti contemplano la possibilità che i lavori della commissione e delle sottocommissioni possano svolgersi in videoconferenza. Tale possibilità è prevista anche per i candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, esclusivamente per lo svolgimento del colloquio, mentre le prove scritte devono essere svolte in presenza, eventualmente nella sessione suppletiva.

Dà conto quindi delle ulteriori procedure, che rimangono invariate, quali le modalità di svolgimento dell'esame per alunni con disabilità; le modalità di attribuzione del voto finale; la partecipazione all'esame dei candidati privatisti. È previsto che l'esame di Stato conclusivo si svolga nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2022, fatte salve diverse disposizioni connesse all'andamento della situazione epidemiologica, che potrebbero posticipare lo svolgimento dell'esame oltre il termine del 30 giugno 2022.

In analogia all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione è disciplinato l'esame di Stato per i percorsi di istruzione degli adulti di primo livello. L'ordinanza si applica anche alle istituzioni scolastiche delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, fatte salve le competenze attribuite in materia secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, nonché alle scuole italiane all'estero, facendo salva la possibilità di adattamenti ad opera del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Dà poi conto dello schema di ordinanza ministeriale recante disciplina dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022, atto del Governo n. 355. Lo schema si compone di 35 articoli ed è corredato da allegati, dalla Relazione illustrativa e dal parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Dopo aver ricordato il contesto normativo da cui è scaturito l'atto, fa presente che, rispetto alle precedenti ordinanze derogatorie riferite agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, l'ordinanza ministeriale si pone l'obiettivo di ricondurre l'esame di Stato all'assetto dell'esame di Stato ordinario, come disciplinato dalla normativa vigente, ripristinando le prove scritte, articolate in una prima prova di italiano e in una seconda prova sulle discipline di indirizzo, e il colloquio orale. Le prove si terranno in presenza.

Si sofferma quindi sulla tipologia delle prove scritte, facendo osservare le perplessità del Consiglio superiore della pubblica istruzione, che suggerisce strumenti alternativi all'effettuazione della seconda prova scritta. In vista dell'esame di Stato, il Consiglio di classe è chiamato ad elaborare, entro il 15 maggio, il documento con il percorso formativo fatto dagli studenti, gli strumenti di valutazione utilizzati e gli obiettivi raggiunti, ponendo attenzione all'insegnamento trasversale dell'educazione civica. Di questo documento la commissione deve tenere conto nell'espletamento dell'esame. Quanto alla valutazione finale, rispetto alla disciplina ordinaria, l'ordinanza conferma che essa è espressa in centesimi e che si valorizza il credito scolastico, riconoscendo ad esso un maggior punteggio, un aspetto sul quale il relatore si sofferma.

Segnala inoltre che la partecipazione alle prove nazionali Invalsi e lo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento non costituiranno requisito di accesso alle prove, mentre è prevista la possibilità che il colloquio si svolga in videoconferenza per i candidati che siano in grado di documentare l'impossibilità di lasciare il loro domicilio.

Da ultimo, si sofferma sulle modalità di svolgimento degli esami di Stato per i candidati esterni; per gli studenti con disabilità o e disturbi specifici di apprendimento; nelle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano; sullo svolgimento delle prove orali svolte nell'ambito del progetto EsaBac.

Illustra infine lo schema di ordinanza ministeriale concernente le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022, atto del Governo n. 356. Dopo aver ricordato il contesto normativo da cui scaturisce l'atto, fa presente che le commissioni sono presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da sei commissari interni per ciascuna delle due classi di riferimento, ferma restando la possibilità che uno o più commissari siano individuati per entrambe le classi. Sulla modalità di nomina dei membri delle commissioni, lo schema in esame prevede, tanto per i commissari quanto per il presidente, che la nomina avvenga da parte dell'Ufficio scolastico regionale (USR) sulla base di criteri determinati a livello nazionale con decreto del Ministro dell'istruzione, mentre per i commissari la designazione avviene da parte dei competenti consigli di classe.

Dopo essersi soffermato su quest'ultimo aspetto, fa presente che il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) aveva segnalato l'opportunità di indicare la data entro la quale i consigli di classe sono chiamati a designare i commissari. La Relazione illustrativa, allegata allo schema, rinvia tale procedimento di formazione delle commissioni ad una successiva nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici per la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione. Riferisce quindi sulla disciplina della nomina dei presidenti da parte dell'USR.

Il personale dirigente e docente non utilizzato nelle operazioni di esame deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno 2022. Le commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 sono costituite in ragione di una ogni due classi. Lo schema in esame provvede inoltre a regolare il procedimento di abbinamento delle classi con le commissioni, condotto a cura dell'USR, su proposta del dirigente scolastico ovvero coordinatore delle attività educative e didattiche delle istituzioni scolastiche. È precisato, infine, che le indicazioni e le istruzioni per la formazione delle commissioni nelle scuole italiane all'estero sono diramate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dà nuovamente la parola al relatore per la presentazione delle proposte di parere, avvertendo che il loro esame proseguirà con distinte votazioni ed esiti separati.

Prende atto la Commissione.

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con una osservazione (*pubblicata in allegato*), sull'atto del Governo n. 354; tale proposta – come le altre che si accinge a presentare per gli altri schemi di ordinanza in titolo – è stata informalmente anticipata a tutti i componenti della Commissione e al Ministero competente e tiene conto del dibattito svolto tra le forze politiche e con il Governo e delle conseguenti sollecitazioni e dei rilievi avanzati dai Gruppi.

Su tale proposta si esprime favorevolmente il sottosegretario Barbara FLORIDIA.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole con una osservazione sull'atto del Governo n. 354, formulata dal relatore è posta ai voti e approvata.

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni sull'atto del Governo n. 355 (*pubblicata in allegato*), che – come quella sull'atto del Governo n. 354 – è stata informalmente anticipata a tutti i componenti della Commissione e al Ministero competente e che tiene conto del dibattito svolto tra le forze politiche e con il Governo e delle conseguenti sollecitazioni e dei rilievi avanzati dai Gruppi.

Il senatore VERDUCCI (*PD*) ringrazia il relatore per il lavoro svolto in merito all'atto del Governo n. 355 – ma anche con riferimento agli altri due atti del Governo in titolo – e per la proposta testè presentata, che tiene conto della discussione molto ampia svolta tra le forze politiche su questa ordinanza, di indubbio rilievo politico: negli ultimi anni la scuola è stata gravemente condizionata dalla pandemia ancora in corso, nonostante i rilevanti sforzi del Ministero e di tutto il personale scolastico. Le ripercussioni della pandemia hanno ampliato le diseguaglianze, colpendo in particolare le ragazze e i ragazzi che provengono da condizioni sociali o territoriali più difficili, come è testimoniato dalle differenze registrate in termini di rendimento scolastico. Tra gli effetti vi sono anche difficoltà psicologiche e un disagio molto forte tra gli studenti, cui danno voce le associazioni studentesche. Esprime particolare apprezzamento per le osservazioni formulate dal relatore ai punti 2 e 3, nonché per il richiamo all'esigenza di dar seguito alle indicazioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI). Conclude auspicando un rapido ritorno alla nor-

malità, che tuttavia non può essere disposto per decreto né in via retroattiva, essendo necessario un percorso, che occorre costruire.

Anche la senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il relatore per il lavoro svolto e in particolare per aver tenuto conto del dibattito tra forze politiche e con il Ministro che ha preceduto la formulazione delle proposte dei pareri, che considera molto equilibrate, sia quella ora in esame, sia quella già votata sull'atto del Governo n. 354. Nel rammaricarsi del tempo ridotto per dibattere in Commissione sui provvedimenti in esame, manifesta particolare apprezzamento per la formulazione dell'osservazione al punto 6 che invita il Governo a stimolare la massima partecipazione alle prove Invalsi, con la quale il relatore ha accolto una sollecitazione del suo Gruppo; parimenti esprime apprezzamento per l'osservazione – anch'essa sollecitata dal suo Gruppo – riguardante l'esigenza di fornire alle Commissioni di esame indicazioni concernenti l'attività valutativa dei docenti. Conclude dichiarando il voto favorevole del suo Gruppo.

La senatrice RUSSO (*M5S*) chiede al relatore di riformulare l'osservazione di cui al punto 5 specificando l'opportunità di modificare la disciplina del punteggio integrativo.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA dichiara di condividere la richiesta avanzata dalla senatrice Russo.

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*), accogliendo la richiesta della senatrice Russo, presenta una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni, sull'atto del Governo n. 355 (*pubblicata in allegato*).

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA, in merito alla nuova proposta di parere formulata dal relatore, si rimette alla Commissione.

La nuova proposta di parere favorevole con osservazioni sull'atto del Governo n. 355 formulata dal relatore è quindi posta ai voti e approvata.

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*) propone infine di esprimersi favorevolmente sull'atto del Governo n. 356.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA si esprime favorevolmente sulla proposta del relatore.

La proposta del relatore di esprimersi favorevolmente sull'atto del Governo n. 356 è quindi posta ai voti e approvata.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo per la procedura informativa che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

La Commissione conviene su tale forma di pubblicità, che è pertanto adottata per l'audizione all'ordine del giorno che sta per iniziare.

Il PRESIDENTE avverte altresì che della procedura informativa verrà redatto il resoconto stenografico. Ricorda, inoltre, che l'audizione si svolge con la partecipazione anche da remoto di senatori.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del sottosegretario di Stato alla cultura, Lucia Borgonzoni, in merito ai progetti in corso nei siti archeologici italiani per il monitoraggio plurisistemico volto a contrastare l'impatto dei cambiamenti climatici

Il PRESIDENTE introduce l'audizione, segnalando che alla ripresa della seduta dell'Assemblea, ormai prossima, non sono previste votazioni: propone pertanto di proseguire l'audizione che sta per iniziare anche dopo la ripresa dei lavori dell'Aula, purché per un tempo limitato e sempre che in Assemblea non vi siano votazioni, per consentire al sottosegretario Lucia Borgonzoni di svolgere il suo intervento.

Non essendovi obiezioni così resta stabilito.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Il PRESIDENTE ringrazia il Sottosegretario e propone di svolgere un'altra audizione – che potrà riguardare anche ulteriori ambiti connessi – in cui potranno essere svolti gli approfondimenti cui ha accennato il Sottosegretario nel suo intervento.

Non essendovi obiezioni così resta stabilito.

Il PRESIDENTE e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 14,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 354

La Commissione,

esaminato lo schema di ordinanza ministeriale in titolo, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 956, della legge di bilancio per il 2022, il quale ha previsto che – in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 – con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione possano essere adottate, sentite le competenti Commissioni parlamentari, specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi in deroga alla disciplina ordinaria,

espresso apprezzamento per la scelta di contemperare la volontà di ritorno alle modalità ordinarie di svolgimento dell'esame di Stato con l'esigenza di tener conto di elementi di discontinuità nel percorso scolastico svoltosi, negli ultimi due anni, sia in presenza che a distanza;

preso atto in particolare che:

– è ripristinato lo svolgimento in presenza delle prove di esame, fatta salva la possibilità che il colloquio si tenga in videoconferenza qualora i candidati siano impossibilitati a lasciare il proprio domicilio;

– sono reintrodotte due prove scritte: una prima relativa alle competenze di italiano e una seconda relativa alle competenze logico-matematiche;

– è prevista altresì una prova orale consistente in un colloquio, nell'ambito del quale sono accertate le competenze relative alla lingua inglese, alla seconda lingua comunitaria nonché all'insegnamento dell'educazione civica, e si svolge – nei soli percorsi a indirizzo musicale – altresì una prova pratica di strumento;

rilevato che lo schema di ordinanza:

– reca due principali profili derogatori rispetto al regime ordinario: *i)* le prove Invalsi non costituiscono requisito di ammissione all'esame; *ii)* l'accertamento delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria viene effettuato in sede di colloquio orale anziché nella prova scritta;

– per il resto conferma, nel complesso, le modalità ordinarie, con particolare riguardo allo svolgimento dell'esame per alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento o con altri bisogni educativi

speciali, alla partecipazione dei candidati privatisti, nonché all'attribuzione del voto finale;

considerato altresì il parere reso sul provvedimento in titolo dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), in cui: *i*) si esprime apprezzamento per l'effettuazione dell'esame di Stato in presenza; *ii*) si invita a sostituire, in analogia con quanto disposto per il precedente anno scolastico, le prove scritte con la presentazione, durante la prova orale, di un elaborato; *iii*) si segnala l'opportunità di un ripensamento della modalità di svolgimento degli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione e, in particolare, di una modifica delle modalità di certificazione delle competenze (di cui al DM 742 del 2017), al fine adeguarle alla raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 maggio 2018, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente;

tenuto conto del mancato accoglimento da parte del Ministero dell'istruzione della richiesta di sostituire le prove scritte con l'esame di un elaborato in sede di colloquio e delle relative motivazioni, riguardanti la «maggiore continuità della didattica nell'anno scolastico 2021/2022» e il «progressivo ritorno all'ordinarietà del percorso scolastico»;

esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:

si dia seguito, in vista dell'anno scolastico 2022/2023, alla sollecitazione del CSPI in merito all'esigenza di adeguare il modello di certificazione delle competenze del primo ciclo di istruzione alla luce della richiamata raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 355

La Commissione, esaminato lo schema di ordinanza ministeriale in titolo,

preso atto che il presente provvedimento – con cui si persegue un tendenziale ritorno alla normalità nello svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo per l'anno scolastico 2021/2022 – prevede:

– lo svolgimento delle prove di esame in presenza, fatta salva la possibilità per i candidati che siano in grado di documentare l'impossibilità di lasciare il loro domicilio di svolgere il colloquio in videoconferenza;

– il ripristino delle prove scritte, articolate in una prima prova di italiano, predisposta su base nazionale, e in una seconda prova sulle discipline di indirizzo, predisposta a livello di singolo istituto;

– lo svolgimento di un colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale degli studenti;

rilevato che con riferimento alla valutazione finale:

– rispetto alla disciplina ordinaria viene operata una rimodulazione del punteggio attribuendo al credito formativo un punteggio aggiuntivo (fino a cinquanta punti, rispetto ai quaranta previsti a legislazione vigente) compensato da una pari riduzione del punteggio riservato alle due prove scritte (alle quali sono attribuiti fino a quindici punti ciascuna, e non fino a venti);

– è confermata la facoltà della sottocommissione di attribuire un punteggio integrativo fino a un massimo di cinque punti attivabile ove il candidato «abbia conseguito un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove d'esame pari almeno a cinquanta punti»;

– tale previsione parrebbe non tener conto della richiamata rimodulazione del punteggio;

preso altresì atto che, nel complesso, l'atto in titolo ripropone i contenuti della normativa vigente, fra l'altro con riguardo alle modalità di svolgimento degli esami di Stato da parte degli studenti con disabilità o disturbi specifici di apprendimento, nonché dei candidati esterni;

rilevato che i profili di deroga, oltre quanto già richiamato, investono i seguenti aspetti:

– la partecipazione alle prove nazionali Invalsi e lo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento non costituiscono requisito di accesso alle prove;

– nell'ambito dei percorsi ad opzione internazionale, la verifica della lingua e della cultura straniera avviene solo oralmente;

– nelle Province autonome, in luogo della prova scritta in lingua tedesca, si prevede la sola prova orale; in Valle d'Aosta è invece confermata la terza prova scritta nella lingua francese; infine, nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia, «la terza prova scritta è sostituita da una prova orale»;

rilevato che con riguardo alle scuole bilingue sloveno-italiano non si chiarisce quale sia la lingua prevista nella terza prova scritta, che dovrà svolgersi oralmente;

considerato il parere reso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), nel quale, fra l'altro:

a) si concorda con la scelta di ripristinare la prima prova scritta di italiano, rispetto alla quale si invita a tener conto delle criticità registrate nello svolgimento delle attività didattiche durante la pandemia e, pertanto, a far sì che le tracce della medesima prova abbiano riguardo a «tematiche che meglio possano interpretare le attività svolte in questi ultimi tre anni»;

b) si suggerisce di individuare strumenti alternativi all'effettuazione della seconda prova scritta;

c) si sollecitano correttivi al fine di garantire la collegialità nella formulazione della seconda prova scritta almeno a livello di istituto;

d) si chiedono puntuali interventi di carattere tecnico;

espresso apprezzamento per la scelta del Governo di accogliere le richieste del CSPI di cui alle lettere *c)* e *d)*;

condivisa la richiesta di cui alla lettera *a)*;

preso atto delle motivazioni espresse dal Ministero dell'istruzione a conferma dello svolgimento della seconda prova scritta e, in particolare, della precisazione che l'eventuale difformità di tale prova a livello nazionale non costituisce un limite, bensì dipende dalla volontà che la stessa sia «aderente alle attività didattiche effettivamente svolte» e dunque tenga conto delle diverse condizioni di partenza, causate dalla pandemia,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) valutati il Governo l'opportunità di dare seguito all'indicazione del CSPI relativa alla prima prova scritta di italiano, affinché nell'individuazione delle tracce della medesima si tenga conto che la situazione pandemica non ha reso possibile un percorso formativo uniforme a livello nazionale;

2) il Governo valuti altresì l'opportunità di riequilibrare il peso della seconda prova fornendo alle Commissioni indirizzi che rendano chiari obiettivi, struttura della prova e contenuti essenziali delle discipline oggetto di esame, nonché idonee indicazioni volte a indirizzare l'attività valutativa degli docenti;

3) si segnala l'esigenza di valorizzare ulteriormente il colloquio, affinché sia approfondito e articolato, anche alla luce del disagio emerso fra gli studenti nel percorso scolastico degli ultimi due anni;

4) si valuti l'opportunità, valorizzando altra sollecitazione del CSPI, di attivare una verifica del quadro di riferimento definito dalle «Indicazioni nazionali per i Licei» e dalle «Linee Guida per i Tecnici e i Professionisti» al fine di superare, in vista dell'anno scolastico 2023/2023, le criticità, già presenti nella situazione pre-pandemica, con particolare riguardo alla confrontabilità degli esiti e dei risultati degli esami di Stato;

5) con riferimento alla facoltà rimessa alla sottocommissione di integrare il punteggio complessivo risultante dal credito formativo e dalle prove di esame, si valuti l'opportunità di tener conto della rimodulazione dei punteggi effettuata dallo schema di ordinanza in esame, atteso che altrimenti tale facoltà potrebbe essere attivata solo in favore degli studenti che ottengano il punteggio massimo nelle prove di esame;

6) si segnala inoltre l'esigenza di stimolare la massima partecipazione alle prove INVALSI, considerato che esse consentono agli studenti di mettere alla prova la propria preparazione e che i loro risultati costituiscono una base importante e omogenea per valutare il livello di apprendimento degli studenti stessi;

7) con riguardo alle scuole bilingue sloveno-italiano, si valuti l'opportunità di chiarire quale sia la lingua prevista nella terza prova scritta che, ai sensi dell'atto in esame, debba essere destinata a svolgersi oralmente.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 355

La Commissione, esaminato lo schema di ordinanza ministeriale in titolo,

preso atto che il presente provvedimento – con cui si persegue un tendenziale ritorno alla normalità nello svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo per l'anno scolastico 2021/2022 – prevede:

– lo svolgimento delle prove di esame in presenza, fatta salva la possibilità per i candidati che siano in grado di documentare l'impossibilità di lasciare il loro domicilio di svolgere il colloquio in videoconferenza;

– il ripristino delle prove scritte, articolate in una prima prova di italiano, predisposta su base nazionale, e in una seconda prova sulle discipline di indirizzo, predisposta a livello di singolo istituto;

– lo svolgimento di un colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale degli studenti;

rilevato che con riferimento alla valutazione finale:

– rispetto alla disciplina ordinaria viene operata una rimodulazione del punteggio attribuendo al credito formativo un punteggio aggiuntivo (fino a cinquanta punti, rispetto ai quaranta previsti a legislazione vigente) compensato da una pari riduzione del punteggio riservato alle due prove scritte (alle quali sono attribuiti fino a quindici punti ciascuna, e non fino a venti);

– è confermata la facoltà della sottocommissione di attribuire un punteggio integrativo fino a un massimo di cinque punti attivabile ove il candidato «abbia conseguito un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove d'esame pari almeno a cinquanta punti»;

– tale previsione parrebbe non tener conto della richiamata rimodulazione del punteggio;

preso altresì atto che, nel complesso, l'atto in titolo ripropone i contenuti della normativa vigente, fra l'altro con riguardo alle modalità di svolgimento degli esami di Stato da parte degli studenti con disabilità o disturbi specifici di apprendimento, nonché dei candidati esterni;

rilevato che i profili di deroga, oltre quanto già richiamato, investono i seguenti aspetti:

- la partecipazione alle prove nazionali Invalsi e lo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento non costituiscono requisito di accesso alle prove;
- nell'ambito dei percorsi ad opzione internazionale, la verifica della lingua e della cultura straniera avviene solo oralmente;
- nelle Province autonome, in luogo della prova scritta in lingua tedesca, si prevede la sola prova orale; in Valle d'Aosta è invece confermata la terza prova scritta nella lingua francese; infine, nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia, «la terza prova scritta è sostituita da una prova orale»;

rilevato che con riguardo alle scuole bilingue sloveno-italiano non si chiarisce quale sia la lingua prevista nella terza prova scritta, che dovrà svolgersi oralmente;

considerato il parere reso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), nel quale, fra l'altro:

- a)* si concorda con la scelta di ripristinare la prima prova scritta di italiano, rispetto alla quale si invita a tener conto delle criticità registrate nello svolgimento delle attività didattiche durante la pandemia e, pertanto, a far sì che le tracce della medesima prova abbiano riguardo a «tematiche che meglio possano interpretare le attività svolte in questi ultimi tre anni»;
- b)* si suggerisce di individuare strumenti alternativi all'effettuazione della seconda prova scritta;
- c)* si sollecitano correttivi al fine di garantire la collegialità nella formulazione della seconda prova scritta almeno a livello di istituto;
- d)* si chiedono puntuali interventi di carattere tecnico;

espresso apprezzamento per la scelta del Governo di accogliere le richieste del CSPI di cui alle lettere *c)* e *d)*;

condivisa la richiesta di cui alla lettera *a)*;

preso atto delle motivazioni espresse dal Ministero dell'istruzione a conferma dello svolgimento della seconda prova scritta e, in particolare, della precisazione che l'eventuale difformità di tale prova a livello nazionale non costituisce un limite, bensì dipende dalla volontà che la stessa sia «aderente alle attività didattiche effettivamente svolte» e dunque tenga conto delle diverse condizioni di partenza, causate dalla pandemia,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- 1) valuti il Governo l'opportunità di dare seguito all'indicazione del CSPI relativa alla prima prova scritta di italiano, affinché nell'individuazione delle tracce della medesima si tenga conto che la situazione pandemica non ha reso possibile un percorso formativo uniforme a livello nazionale;

2) il Governo valuti altresì l'opportunità di riequilibrare il peso della seconda prova fornendo alle Commissioni indirizzi che rendano chiari obiettivi, struttura della prova e contenuti essenziali delle discipline oggetto di esame, nonché idonee indicazioni volte a indirizzare l'attività valutativa degli docenti;

3) si segnala l'esigenza di valorizzare ulteriormente il colloquio, affinché sia approfondito e articolato, anche alla luce del disagio emerso fra gli studenti nel percorso scolastico degli ultimi due anni;

4) si valuti l'opportunità, valorizzando altra sollecitazione del CSPI, di attivare una verifica del quadro di riferimento definito dalle «Indicazioni nazionali per i Licei» e dalle «Linee Guida per i Tecnici e i Professionisti» al fine di superare, in vista dell'anno scolastico 2023/2023, le criticità, già presenti nella situazione pre-pandemica, con particolare riguardo alla confrontabilità degli esiti e dei risultati degli esami di Stato;

5) con riferimento alla facoltà rimessa alla sottocommissione di integrare il punteggio complessivo risultante dal credito formativo e dalle prove di esame, si valuti l'opportunità di modificare la disciplina del punteggio integrativo al fine di tener conto della rimodulazione dei punteggi effettuata dallo schema di ordinanza in esame, atteso che altrimenti tale facoltà potrebbe essere attivata solo in favore degli studenti che ottengono il punteggio massimo nelle prove di esame;

6) si segnala inoltre l'esigenza di stimolare la massima partecipazione alle prove INVALSI, considerato che esse consentono agli studenti di mettere alla prova la propria preparazione e che i loro risultati costituiscono una base importante e omogenea per valutare il livello di apprendimento degli studenti stessi;

7) con riguardo alle scuole bilingue sloveno-italiano, si valuti l'opportunità di chiarire quale sia la lingua prevista nella terza prova scritta che, ai sensi dell'atto in esame, debba essere destinata a svolgersi oralmente.

**EMENDAMENTO AL NUOVO TESTO DEL
RELATORE PER IL DISEGNO DI LEGGE
N. 2333 NT1**

Art. 4.

4.100

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, lettera c), sostituire le parole:* «dalle elargizioni disposte da enti o da privati», con le seguenti: «dalle donazioni, lasciti, legati e dagli altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche»;

b) *sostituire il comma 6 con il seguente:* «6. Per le donazioni, i lasciti, i legati e gli altri atti di liberalità effettuati in favore delle fondazioni ITS *Academy* nei periodi d'imposta a partire da quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, inclusi quelli disposti ai sensi del comma 5, lettera c), spetta, in alternativa a quanto previsto dalle disposizioni di cui al comma 9, secondo periodo, un credito d'imposta, nella misura del 30 per cento del valore normale se in natura o delle somme erogate. Qualora le donazioni, i lasciti, i legati e gli altri atti di liberalità siano effettuati in favore di fondazioni ITS *Academy* operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il credito d'imposta di cui al primo periodo è pari al 60 per cento del valore normale se in natura o delle somme erogate. Le fondazioni ITS *Academy*, al netto delle elargizioni liberali di cui al comma 5, lettera c), sono tenute a destinare le erogazioni liberali in denaro di cui presente comma con priorità al sostegno al diritto allo studio, incluse le borse di studio di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), nonché alla contribuzione per le locazioni di immobili abitativi in favore degli studenti regolarmente iscritti ai corsi di cui all'articolo 5, comma 1, residenti in luogo diverso rispetto a quello in cui si svolgono i corsi e in cui sono ubicati gli immobili stessi.»;

c) *dopo il comma 11, aggiungere il seguente:* «12. Il credito d'imposta di cui al comma 6 è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Fermo restando quanto previsto dal precedente periodo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Al credito d'imposta di cui al comma

6 non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di fruizione del credito d'imposta e delle altre agevolazioni previste dal presente articolo.»

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 9 marzo 2022

Plenaria**210^a Seduta**

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto Fratin.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE**(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 marzo.

In discussione generale prende la parola la senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*), che riconosce l'importanza del provvedimento in esame nel contesto del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Dopo aver richiamato le numerose audizioni svolte, si augura che la Commissione e il Governo procedano in maniera lineare, evitando di declinare le disposizioni del testo in maniera troppo specialistica riguardo ai settori trattati dall'articolato. Afferma infatti che il provvedimento rappresenta un'occasione per definire la politica industriale del Paese.

Nel rammentare le esperienze di alcuni Paesi europei in materia di concorrenza, rileva criticamente come in Italia non si sia riusciti a introdurre una regolamentazione di alcuni comparti. Pur riconoscendo pertanto la necessità di recepire le indicazioni europee, rimarca l'esigenza di elaborare soluzioni che vadano incontro agli interessi delle piccole e medie imprese e degli investitori. Richiama al riguardo gli articoli 5 e 6 del provvedimento, relativi rispettivamente alle concessioni idroelettriche e ai servizi pubblici locali, sollecitando l'attenzione al tessuto industriale specifico di ciascun comparto.

Né va dimenticato – conclude l’oratrice – che alcune materie rientrano nelle competenze regionali e dunque occorre tener conto anche delle differenze territoriali.

Il relatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd’Az*), dopo aver preannunciato che interverranno anche ulteriori esponenti del proprio Gruppo, si riallaccia alle affermazioni della senatrice Tiraboschi, sottolineando la complessità del provvedimento. Pare infatti, a suo avviso, che alcune disposizioni siano giustificate esclusivamente da presunti vincoli europei che però non assicurano la reciprocità su alcuni temi, lasciando molte questioni irrisolte. Richiamando l’audizione del ministro Giorgetti dinanzi alle Commissioni congiunte 10^a del Senato e X della Camera, ribadisce che la concorrenza deve essere tale non solo «in entrata», ma anche «in uscita».

Ricorda inoltre che le numerose audizioni svolte – alcune delle quali ripetute, in quanto in corso d’opera è stato presentato l’emendamento 2.0.1000 da parte del Governo – hanno posto molti temi all’attenzione della Commissione. Reputa peraltro emblematica l’audizione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) nella quale si è fatto riferimento al testo dell’emendamento governativo prima ancora che esso fosse formalmente presentato in Commissione. Tale episodio mostra a suo giudizio una certa disattenzione nei confronti del Parlamento, che poi sarà il soggetto materialmente chiamato ad approvare il provvedimento.

Sottolinea poi che alcune materie risultano effettivamente vincolanti rispetto al contenuto del PNRR, mentre altre non lo sono e dunque, su queste ultime, non avrebbe senso procedere in maniera frettolosa, anche alla luce delle differenze politiche all’interno della maggioranza. Si domanda dunque se non sia preferibile avviare un percorso differente con le parti sociali e gli operatori del settore per giungere a soluzioni maggiormente condivise. Invoca perciò una riflessione politica, evitando atteggiamenti puntivi nei confronti di alcune categorie, nella prospettiva di assumersi precise responsabilità, senza demandare le decisioni reali ai giudici.

Sollecita peraltro il Governo a intraprendere un confronto con l’Europa proprio sul tema della reciprocità di alcune misure e rinnova l’invito a riconoscere al Parlamento il suo ruolo nel migliorare il provvedimento, evitando forzature. Conclude auspicando che il Vice ministro si faccia interprete di tali esigenze e che sul provvedimento non venga poi posta la questione di fiducia.

La senatrice GARNERO SANTANCHÈ (*FdI*) ravvisa dei difetti nel provvedimento, legati alle presunte richieste europee a seguito dell’approvazione del PNRR; contesta dunque tale approccio, in quanto la fretta consegnerebbe a suo avviso al Paese una cattiva legge.

Pone poi l’accento su due temi centrali, la giustizia sociale e l’efficienza economica, che non sembrano affatto perseguiti nel provvedimento. Le numerose audizioni svolte – rispetto alle quali ringrazia il Presidente per i tempi garantiti alla Commissione – hanno reso evidenti le esigenze

degli operatori, che la politica parrebbe ignorare. Dopo aver richiamato la cosiddetta «direttiva Bolkenstein» (direttiva 2006/123/CE), riconosce che ciascun portatore d'interesse rappresenta una platea di soggetti, parziale ma non limitata. Afferma quindi che il turismo rappresenta di fatto il petrolio del Paese e non ritiene convincente l'affermazione per cui le gare rappresentino l'unica soluzione per offrire determinati tipi di servizi.

Sollecita a sua volta una maggiore armonizzazione delle legislazioni degli Stati europei, citando in particolare Spagna e Portogallo quali Paesi che non hanno messo a gara le rispettive spiagge. Deplora dunque l'idea per cui occorra adeguarsi all'Europa a prescindere dalle conseguenze sulle imprese e sui lavoratori e manifesta un certo disagio rispetto alla percezione che i soggetti auditi hanno nei confronti di una politica di fatto chiusa alla vita reale.

Si augura dunque che, grazie anche all'onestà intellettuale più volte dimostrata dal Vice ministro, si possano compiere le giuste scelte, tanto più che l'autorevolezza del presidente Draghi potrebbe consentire un maggiore dialogo con l'Europa.

Il senatore CROATTI (*M5S*) invita a tener conto del fatto che alcune disposizioni contenute nel provvedimento sono la conseguenza di scelte compiute nel passato, che avrebbero potuto avere, a suo giudizio, esiti diversi. Rammenta in proposito il tema delle concessioni balneari, sottolineando il particolare stato di sofferenza del settore anche a seguito della pandemia. Occorre dunque, a suo avviso, un confronto di merito, anche all'interno dei Gruppi, tanto più che la Commissione ha dimostrato in varie occasioni di saper lavorare in maniera collaborativa. Auspica quindi, a nome del Gruppo, che si proceda con tempi congrui alla luce della necessità di approfondire quelle questioni che pongono difficoltà alla maggioranza, su cui peraltro i relatori stanno lavorando da settimane.

Il relatore COLLINA (*PD*) evidenzia che il provvedimento è frutto delle scelte compiute con il PNRR, sul quale peraltro quasi tutti a suo tempo si sono dichiarati favorevoli, date le grandi opportunità in termini di modernizzazione, di riduzione del divario fra Nord e Sud e di disuguaglianza di genere, nell'ottica di compiere scelte efficienti. Sottolinea tuttavia che, rispetto ad allora, lo scenario è cambiato e dunque occorre una riflessione politica sulle modalità con cui le scelte pregresse si intersecano con le condizioni attuali. Fa presente infatti che, dopo la cosiddetta «guerra calda», è probabile che inizi un periodo di «guerra fredda», il cui schema è noto e si basa su deterrenza e autosufficienza. Non è un caso, del resto, che dopo la seconda guerra mondiale l'Europa diede vita alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio, imperniata su materie prime ed energia. Alla luce di tale contesto, domanda se e in qual misura l'approccio europeo su alcuni temi possa essere modificato, a partire dal PNRR. Sollecita quindi l'Esecutivo a compiere le opportune valutazioni al fine di conoscere eventuali punti di caduta nel mutato scenario, ritenendo che ciò costituisca un criterio prioritario da tener presente nel

proseguito dell'esame. Cita al riguardo il tema delle concessioni idroelettriche, su cui la chiusura della procedura d'infrazione ha fatto sì che la Francia rinnovasse per oltre 40 anni le proprie concessioni, mettendo di fatto in sicurezza un comparto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2533) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)

(Parere alle Commissioni 9^a e 12^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 marzo.

Non essendoci interventi nel dibattito, il relatore MARTI (*L-SP-PSd'Az*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, (*pubblicato in allegato*).

Per dichiarazione di voto favorevole, a nome del rispettivo Gruppo, interviene la senatrice GARNERO SANTANCHÈ (*FdI*), la quale sottolinea l'importanza del tema per gli allevatori. Pur avendo auspicato misure più incisive, riconosce che esse consentiranno di contenere la peste suina africana.

Nessun altro chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con osservazioni del relatore.

Il PRESIDENTE rileva l'esito unanime della votazione.

Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: «Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021» (n. 1055)

(Parere alle Commissioni 5^a e 14^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 2 marzo.

Il presidente relatore GIROTTO comunica che l'audizione del ministro Cingolani, in sede riunita con le Commissioni 5^a, 13^a e 14^a, si svolgerà domani, giovedì 10 marzo, alle ore 15,45.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2533

La 10^a Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo;

premessò che:

il disegno di legge in titolo reca un complesso di misure per il contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA);

ricordato che:

nelle Regioni Piemonte e Liguria, dal 7 gennaio 2022, è stata accertata nelle popolazioni di cinghiali la presenza della PSA, con un numero di casi confermati pari a 46 alla data del 28 febbraio 2022, e che la PSA è una malattia virale, non trasmissibile all'uomo, altamente contagiosa, che colpisce i suidi, domestici e selvatici, spesso in modo letale;

considerato che:

l'articolo 1 prevede l'adozione di piani regionali o delle province relativi a interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini da allevamento e nei cinghiali e definisce le procedure e le competenze per l'attuazione dei medesimi piani, ivi comprese le attività relative agli animali abbattuti, e demanda ad un decreto ministeriale la definizione dei parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli;

l'articolo 2 prevede la nomina di un Commissario straordinario con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire e contenere la diffusione della PSA. Il Commissario straordinario: *a)* coordina i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, le strutture sanitarie pubbliche, le strutture amministrative e tecniche regionali nonché gli enti territorialmente competenti per le finalità di cui all'articolo 1; *b)* verifica la regolarità dell'abbattimento e distruzione degli animali infetti e dello smaltimento delle carcasse di suini nonché le procedure di disinfezione svolte sotto il controllo della ASL competente;

per l'esercizio dei propri compiti il Commissario straordinario si avvale del supporto dell'Unità centrale di crisi del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro malattie animali, istituito presso il Ministero della salute; l'Unità è allo scopo integrata con un rappresentante dell'ISPRA e un rappresentante del Ministero della transizione ecologica; il Commissario straordinario si avvale altresì degli enti del Servizio sanitario

nazionale e degli uffici competenti in materia di malattie animali delle pubbliche amministrazioni indicate dal comma 5, dell'articolo 2;

l'articolo 3 prevede un obbligo di segnalazione di rinvenimento di cinghiali feriti o deceduti ed una sanzione amministrativa pecuniaria per l'inadempimento di tale obbligo;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) valutino le Commissioni di merito, anche alla luce della gravità degli effetti che potrebbero scaturire dalla diffusione della peste suina africana all'interno del settore zootecnico nazionale in caso di contaminazioni tra i suini di allevamento, di individuare e reperire, fin da subito, le risorse necessarie a garantire tempestività ed efficacia alle azioni da adottare per affrontare l'emergenza, con particolare riferimento alla realizzazione degli interventi di biosicurezza e di installazione di recinzioni per il confinamento degli animali allevati, assicurando inoltre la piena operatività della struttura commissariale;

2) valutino le Commissioni l'opportunità di individuare una strategia di comunicazione verso i mercati esteri, volta a sottolineare la virtù del sistema agroalimentare italiano, il quale è perfettamente in grado di garantire elevati *standard* di qualità nelle proprie produzioni che costituiscono un'eccellenza di altissimo rilievo, riconosciuta in tutto il mondo.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 9 marzo 2022

Plenaria

295^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REDIGENTE

(1419) Sonia FREGOLENT ed altri. – Disposizioni per la tutela dei lavoratori dalle maculopatie e inserimento nei livelli essenziali di assistenza della maculopatia degenerativa miopica e senile

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa il 19 ottobre scorso.

La presidente MATRISCIANO apre la discussione generale.

La senatrice ALESSANDRINI (*L-SP-PSd'Az*) giudica favorevolmente il disegno di legge in discussione, in quanto funzionale alla tutela dei lavoratori a fronte del rischio di sviluppare varie forme di maculopatie. Rileva quindi con particolare apprezzamento l'inserimento nei livelli essenziali di assistenza, a fronte del carattere cronico e invalidante delle patologie oggetto del provvedimento.

Il senatore DE VECCHIS (*Misto-Ipl-PVU*) considera il disegno di legge n. 1419 una risposta positiva al bisogno di tutela della salute derivante dai rischi connessi alla diffusione delle nuove tecnologie.

Il senatore MAFFONI (*FdI*) evidenzia l'atteggiamento favorevole del proprio Gruppo nei confronti del provvedimento, richiamando in particolare l'importanza della prevenzione in relazione ai luoghi di lavoro.

Il senatore LAUS (*PD*) motiva l'atteggiamento di favore del proprio Gruppo riguardo al disegno di legge n. 1419, ponendo a sua volta l'accento sull'importanza da accordare alla prevenzione.

Il senatore ROMAGNOLI (*M5S*) sottolinea la rilevanza dell'impegno del Parlamento volto a fornire una risposta legislativa a una necessità particolare di tutela della salute, posta dall'impiego di mezzi tecnologici.

Intervenendo in replica, il relatore FLORIS (*FIBP-UDC*) osserva che dalle audizioni svolte è emersa l'insussistenza di evidenze scientifiche a sostegno dell'esistenza di un nesso causale tra l'attività lavorativa al videoterminale e lo sviluppo di maculopatie. Ritiene peraltro utile prevedere forme di rafforzamento della prevenzione specifiche per gli ambienti di lavoro e ricorda che, nel caso di patologie dovute ad attività professionali, è prevista l'effettuazione di prestazioni di cura a carico dei datori di lavoro. Rileva poi la particolare pregnanza degli aspetti di carattere specificamente sanitario presenti nel disegno di legge in titolo, con particolare riguardo alla questione dei livelli essenziali di assistenza, per cui ritiene imprescindibile disporre del parere della 12^a Commissione ai fini del prosieguo della discussione, anche con riferimento alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO rinuncia a intervenire in replica.

La presidente MATRISCIANO condivide l'impostazione del relatore relativa all'organizzazione della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria**296^a Seduta (pomeridiana)**

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

Intervengono, in videoconferenza, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Roberto Reggiani, accompagnato dal dottor Mauro Balordi, l'avvocato Gabriele Fava e, per ADAPT, il professor Emmanuele Massagli, presidente.

La seduta inizia alle ore 13,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente MATRISCIANO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sulla *web-TV* canale 2 e su *YouTube* canale 2, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

La pubblicità della seduta odierna verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica, in modalità di trascrizione da registrazione magnetica.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui canali di ingresso nel mondo del lavoro e sulla formazione professionale dei giovani: stage, tirocinio e apprendistato. Audizione di esperti e di rappresentanti di ADAPT

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 2 marzo.

La presidente MATRISCIANO introduce la procedura informativa in titolo.

Ha la parola il dottor REGGIANI.

La presidente MATRISCIANO (*M5S*) interviene ponendo un quesito, al quale risponde il dottor REGGIANI.

Seguono ulteriori considerazioni della presidente MATRISCIANO (*M5S*) e del dottor REGGIANI.

Interviene quindi l'avvocato FAVA.

Il senatore FLORIS (*FIBP-UDC*) pone un quesito.

L'avvocato FAVA interviene in risposta.

Ha successivamente la parola il professor MASSAGLI.

La presidente MATRISCIANO conclude l'odierna procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA

La PRESIDENTE avverte che la documentazione acquisita nell'ambito dell'audizione odierna sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La seduta termina alle ore 14,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 9 marzo 2022

Plenaria**288^a Seduta**

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2533) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)

(Parere alle Commissioni 9^a e 12^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*), che osserva che il dibattito svoltosi nella seduta di ieri potrebbe aver introdotto elementi divisivi sul piano politico e rileva contestualmente che presso la Commissione di merito l'*iter* del disegno di legge in titolo non appare comunque prossimo alla conclusione. Invita pertanto la Presidenza e la Commissione a valutare un rinvio dell'esame del disegno di legge alla prossima settimana, al fine di verificare ulteriormente la possibilità di pervenire all'approvazione di uno schema di parere ampiamente condiviso.

Il relatore BRUZZONE (*L-SP-PSd'Az*) concorda con l'opportunità di un rinvio dell'esame del disegno di legge.

La PRESIDENTE propone quindi di rinviare alla prossima settimana il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(2392) Vilma MORONESE ed altri. – Misure urgenti per la riduzione dell'inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) e per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano

(Discussione e rinvio)

Introduce la discussione il relatore FERRAZZI (PD), osservando che il disegno di legge in titolo pone rimedio ad una rilevante lacuna normativa, che ha rappresentato tra l'altro una delle cause determinanti di una gravissima situazione ambientale – prodottasi inizialmente nella regione Veneto – legata agli sversamenti delle sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS), con conseguente inquinamento delle acque destinate al consumo umano.

La vicenda, stigmatizzata con termini di eccezionale allarme anche da un Alto commissario delle Nazioni unite e che ha dato luogo altresì a procedimenti penali nell'area del vicentino (tutt'ora in corso), è stata altresì all'attenzione della Commissione d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, che ha prodotto sul punto un documento approvato all'unanimità.

Nel predetto documento è emersa la conclamata inadeguatezza della normativa nazionale – cui le norme introdotte a livello regionale non possono strutturalmente supplire (stante l'esclusiva competenza statale disposta del decreto legislativo n. 152 del 2006) – ed a cui è necessario porre rimedio con la fissazione di limiti precisi e stringenti allo sversamento di queste sostanze inquinanti. In particolare, nelle acque destinate al consumo umano tale limite dovrebbe essere addirittura pari a zero, stanti le gravi conseguenze che si possono produrre a livello sanitario (ad esempio patologie tiroidee ed alterazioni scheletriche). Ma la problematica ben potrebbe riguardare anche l'acqua destinata ai consumi agricoli, considerato l'alto tasso di assorbimento di queste sostanze da parte degli organismi vegetali.

Appare pertanto più che opportuno procedere con l'introduzione, a livello nazionale, di limiti stringenti al fine assicurare i presupposti normativi necessari per intervenire con adeguata efficacia sulla situazione prodottasi in Veneto ed evitare, in generale, il ripetersi in futuro di situazioni analoghe.

La presidente MORONESE ipotizza lo svolgimento di un ciclo di audizioni.

Il relatore FERRAZZI (PD) si associa alla proposta della Presidente.

La presidente MORONESE propone quindi di fissare per martedì 15 marzo, alle ore 12, il termine per presentare eventuali proposte di audizione di cui il relatore potrà tenere conto ai fini della predisposizione del relativo calendario.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice PAVANELLI (*M5S*) domanda se l'audizione del ministro Cingolani, nell'ambito dell'esame dell'affare assegnato n. 1055 (Documento CCLXIII, n. 1: «Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021»), che avrebbe dovuto aver luogo alla fine del mese scorso e che venne successivamente rinviata, sarà nuovamente effettuata.

Con riferimento quindi al testo unificato dei disegni di legge nn. 1131 e connessi, relativo alla rigenerazione urbana e fatto recentemente oggetto di una relazione tecnica negativa da parte della Ragioneria generale dello Stato, domanda se sia possibile udire il ministro Giovannini sul punto.

La presidente MORONESE precisa che l'audizione del ministro Cingolani avrà luogo nel pomeriggio della giornata di domani.

Relativamente al secondo quesito posto dalla senatrice Pavanelli, osserva che nel corso dei lavori sui disegni di legge in materia di rigenerazione urbana il Ministero delle infrastrutture in rappresentanza del Governo è stato costantemente presente. È pertanto possibile interloquire in quella sede con l'Esecutivo.

Ad avviso del senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*), peraltro, non sarebbe opportuna un'interlocuzione limitata al solo Ministero delle infrastrutture, in quanto la questione riguarda soprattutto aspetti tecnici di natura squisitamente finanziaria.

Il senatore MIRABELLI (*PD*), correlatore sul testo unificato in questione, manifesta anch'egli perplessità su un'interlocuzione con i soli rappresentanti del Ministero delle infrastrutture nel momento in cui sono in corso contatti fra questo e la Ragioneria generale dello Stato per superare le problematiche emerse in sede tecnica, anche se potrebbe comunque valutarsi l'opportunità di un'iniziativa parlamentare volta a ribadire la forte valenza politica che la Commissione attribuisce al testo unificato.

La senatrice GALLONE (*FIBP-UDC*) si associa a quanto poc'anzi osservato dal senatore Mirabelli.

Il senatore FERRAZZI (*PD*), nell'associarsi, del pari, alle osservazioni del senatore Mirabelli, si pone in senso fortemente critico sulle conclusioni espresse dalla Ragioneria generale dello Stato.

Anche la senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*) concorda con quanto evidenziato dal senatore Mirabelli, sottolineando la valenza politica del testo unificato assunto dalla Commissione a base dei propri lavori.

La presidente MORONESE, preso atto di quanto emerso nel dibattito, propone di attendere le risultanze dei lavori in corso tra i Dicasteri delle Infrastrutture e dell'Economia. Qualora in quella sede non si riescano a superare le contrarietà espresse in sede tecnica dalla Ragioneria generale dello Stato, verrà convocato un apposito Ufficio di Presidenza per decidere la linea da seguire.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 9,30.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 9 marzo 2022

Plenaria**290^a Seduta**

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 18,10.

IN SEDE REFERENTE

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che la relatrice Masini ha presentato l'emendamento 20.0.13, (*pubblicato in allegato*) al resoconto della seduta odierna, e propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti a tale emendamento alle ore 13 di venerdì 11 marzo 2022.

Comunica inoltre che la senatrice Giammanco ha aggiunto la sua firma agli emendamenti 16.4 e 16.6.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

(Parere alla 10^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 febbraio.

La senatrice GIAMMANCO (*FIBP-UDC*), relatrice, illustra uno schema di parere favorevole, con osservazioni, sul testo del disegno di

legge in titolo e non ostativo, con osservazioni, sull'emendamento del Governo 2.0.1000.

Si rileva come il disegno di legge dia concreta attuazione agli impegni assunti nel PNRR (traguardo M1C2-6) e sia il primo di quattro disegni di legge sulla concorrenza, relativamente agli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, il cui impegno pure figura all'interno del PNRR.

Per quanto concerne il testo del disegno di legge, si invita la Commissione di merito a valutare la corrispondenza tra i termini delle deleghe previste dal disegno di legge e i termini degli interventi previsti dal PNRR. Gli articoli 2, 6, 8 e 26 del disegno di legge prevedono, infatti, che l'esercizio delle deleghe avvenga entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge e quindi in tempo utile per la data del 31 dicembre 2022, prevista dal PNRR anche per l'entrata in vigore degli strumenti delegati. Gli articoli 23 e 24, relativi rispettivamente alla revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla concorrenza ed alla semplificazione dei controlli sulle attività economiche, prevedono invece un termine di esercizio della delega di 24 mesi, non coerente quindi con la data del 31 dicembre 2022.

In riferimento all'articolo 4, sulle concessioni di distribuzione del gas naturale, si condivide la finalità di valorizzare adeguatamente le reti di distribuzione di gas di proprietà degli enti locali al fine di rilanciare gli investimenti nel settore e massimizzare il beneficio per il consumatore finale. Si invita tuttavia la Commissione di merito a valutare l'opportunità di contemplare modalità finalizzate a garantire che la maggiore apertura alla concorrenza del settore avvenga senza ulteriori aumenti a carico dei consumatori finali. Obiettivo di primaria importanza, ancor più in questa fase storica.

In riferimento all'articolo 8, sulla revisione della disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea, si invita la Commissione di merito a procedere ad un superamento e aggiornamento della normativa vigente di cui alla legge quadro n. 21 del 1992, coerentemente con gli indirizzi espressi dalla sentenza della Corte costituzionale n. 56/2020, in modo da assicurare una maggiore efficienza del sistema di trasporto e il conseguente migliore servizio ai cittadini utenti. In tale contesto, si invita inoltre a tenere conto delle «raccomandazioni» in merito ai servizi taxi e ai servizi NCC fornite agli Stati membri dalla recente Comunicazione della Commissione concernente il trasporto locale di passeggeri su richiesta (taxi e veicoli a noleggio con conducente) ben funzionante e sostenibile (2022/C 62/01), del 2 febbraio scorso.

Al riguardo, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere specifici principi e criteri che consentano la semplificazione delle disposizioni normative, ormai superate dalla giurisprudenza, ispirate al rigido obbligo di rientro in autorimessa e che non permettono di prelevare passeggeri nei viaggi di ritorno al di fuori delle aree coperte dalla licenza o dall'autorizzazione. Ciò anche per limitare l'inquinamento atmosferico e inutili perdite di tempo a scapito di un efficace servizio al cittadino causate da percorsi svolti a vuoto e per incentivare il migliora-

mento del servizio, anche incoraggiando il «raggruppamento» (*pooling*) dei passeggeri per ridurre il numero di corse. Ciò nell'ottica della massima integrazione possibile tra i sistemi di trasporto pubblico non di linea nonché per il miglior efficientamento e modernizzazione dei sistemi e dei mezzi di trasporto presenti nella città.

Per quanto concerne l'emendamento del Governo 2.0.1000, si osserva che con esso si recano disposizioni sull'efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e si conferisce al Governo una apposita delega legislativa in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative.

Si fornisce in tal modo una risposta normativa alle due pronunce del novembre 2021 del Consiglio di Stato, in cui è stata ribadita la contrarietà della normativa italiana sulle concessioni demaniali marittime alla normativa europea, ma ne è stata asserita la perdurante vigenza degli effetti sino al 31 dicembre 2023.

La data del 31 dicembre 2023 appare congrua rispetto all'esigenza di evitare il significativo impatto economico e sociale che altrimenti deriverebbe dall'improvvisa decadenza dei rapporti concessori in essere; allo stesso tempo, consente di approvare una normativa che possa riordinare la materia e disciplinare in conformità con l'ordinamento europeo il sistema di rilascio delle concessioni demaniali marittime, così come l'emendamento in esame provvede a delineare.

Con riferimento quindi al suddetto emendamento si osserva che andrebbe specificato – anche ai fini delle necessarie interlocuzioni con la Commissione europea – che le disposizioni in esame mirano a dare soluzione alla procedura di infrazione n. 2020/4118, in materia di concessioni balneari, non citata nel testo né nelle relazioni di accompagnamento.

Si osserva altresì che la soluzione della procedura di infrazione n. 2020/4118, sulle concessioni demaniali marittime, non è indicata tra i contenuti obbligati del disegno di legge sulla concorrenza 2021, come fissati nel PNRR (decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021), per cui non dovrebbe pregiudicare l'approvazione di questo disegno di legge, ben potendo essere inclusa in un successivo provvedimento normativo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,30.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2481**Art. 20.****20.0.13**

LA RELATRICE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 20-bis.**

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici.

a) adeguare e coordinare i sistemi informatici nazionali ai sistemi informatici istituiti a livello di UE, al fine di garantire lo scambio di informazioni e di comunicazioni tra le Autorità competenti nazionali e degli Stati membri, in coerenza con il generale assetto ed il riparto delle competenze previste a livello nazionale, attraverso l'istituzione, di un sistema informativo centralizzato, denominato Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili (AnTeA), contenente dati sanitari e ambientali al fine di acquisire informazioni relative al controllo dell'attuazione delle nuove prescrizioni e di garantire un idoneo accesso al pubblico nonché la comunicazione e la condivisione dei dati tra le Autorità pubbliche e tra queste e gli operatori del settore idropotabile;

b) introdurre una normativa in materia di procedimenti volti al rilascio delle certificazioni per l'immissione in commercio di materiali, oggetti e sostanze a contatto con acqua potabile, di organismi di certificazione e di indicazioni in etichettatura;

c) introdurre una normativa volta alla revisione del sistema di vigilanza, sorveglianza della sicurezza dell'acqua potabile e controllo, anche attraverso l'introduzione di obblighi di controllo su sistemi idrici e sulle acque destinate ad edifici prioritari, tra cui ospedali, strutture sanitarie,

case di riposo, strutture per l'infanzia, scuole, istituti di istruzione, edifici dotati di strutture ricettive, ristoranti, bar, centri sportivi e commerciali, strutture per il tempo libero, ricreative ed espositive, istituti penitenziari e campeggi;

d) istituire, presso l'Istituto Superiore di Sanità, il Centro di controllo sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, con competenza in materia di approvazione dei Piani di Sicurezza delle Acque (PSA), di rilascio delle certificazioni per l'immissione in commercio dei materiali, oggetti e sostanze a contatto con acqua potabile (MORMM), della gestione del sistema informativo centralizzato AnTea;

e) prevedere una disciplina volta a consentire e favorire l'accesso all'acqua tra cui obblighi di punti di accesso alle acque per edifici prioritari, aeroporti, stazioni, stabilimenti balneari;

f) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2020/2184, attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime.».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, allegato A, dopo il punto 8), inserire il seguente:

«8-bis) direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione).»

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 9 marzo 2022

Plenaria

Presidenza della Presidente
Emanuela CORDA

La seduta inizia alle ore 8,30.

SEDE CONSULTIVA

DL 16/2022: Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina

C. 3492 Governo

(Parere alle Commissioni III e IV della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con un’osservazione)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Il deputato Davide GARIGLIO (*PD*), *relatore*, rileva anzitutto come il provvedimento appaia riconducibile, con riferimento all’articolo 1, concernente la cessione di materiale bellico all’Ucraina, alla competenza esclusiva statale in materia di politica estera e rapporti internazionali dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera *a*) della Costituzione); con riferimento all’articolo 2, concernente la sicurezza del sistema nazionale del gas naturale assumono rilievo sia le competenze esclusive statali in materia di sicurezza (articolo 117, secondo comma, lettera *d*) e di tutela dell’ambiente (articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione sia la competenza concorrente in materia di produzione e distribuzione dell’energia (articolo 117, terzo comma); assume poi rilievo anche l’articolo 117, primo comma, relativo al rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario; con riferimento all’articolo 3, concernente l’accoglienza dei profughi provenienti dall’Ucraina, assumono rilievo le competenze esclusive statali in materia di immigrazione (articolo 117, secondo comma, lettera *b*); con riferimento all’articolo 4, concernente le misure a sostegno degli studenti, dei ricercatori e dei docenti di nazionalità ucraina, assume rilievo, infine, un concorso di competenze tra la compe-

tenza esclusiva statale in materia di immigrazione (articolo 117, secondo comma, lettera *a*), che appare prevalente, la competenza concorrente in materia di ricerca scientifica e tecnologica (articolo 117, terzo comma) e la competenza residuale regionale in materia di diritto allo studio (articolo 117, quarto comma).

Segnala peraltro che, nel corso dell'esame in sede referente presso le Commissioni riunite III Affari esteri e IV Difesa della Camera, il Governo ha presentato l'articolo aggiuntivo 2.0100 che fa confluire il provvedimento in esame nel decreto-legge n. 14, anch'esso all'esame delle due Commissioni (C. 341) e non assegnato invece in sede consultiva alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Più nel dettaglio, l'articolo 1 dispone, in deroga alla legislazione vigente e previo atto di indirizzo delle Camere, la possibilità di cessione da parte del Ministero della difesa, di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina fino al 31 dicembre 2022. Il decreto-legge rinvia allo strumento del decreto del Ministro della difesa per l'individuazione dei mezzi e dei materiali militari che saranno oggetto della cessione. La cessione avverrà in deroga alla legge n. 185 del 1990 (Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento) e agli articoli 310 (Cessione di beni mobili a titolo oneroso) e 311 (Cessione di beni mobili a titolo gratuito) del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010).

L'articolo 2 prevede, ai sensi del comma 1, la possibilità di adozione da parte del Ministro della transizione ecologica di misure preventive per assicurare la sicurezza del sistema nazionale del gas naturale. Nello specifico, il Ministro potrà adottare, con provvedimenti e atti di indirizzo, le misure già previste dal piano di emergenza emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 93 del 2011, per organizzare la disponibilità di gas e la riduzione programmata dei consumi anche allo scopo di consentire il riempimento degli stoccaggi di gas dell'anno termico 2022-2023.

In proposito, segnala che l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 93 del 2011 prevede che il Ministero dello sviluppo economico predisponga, senza coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, il piano di emergenza della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale, ai sensi del Regolamento (UE) 2017/2038. Non si prevedono quindi nuove forme di intervento dello Stato per le quali potrebbe essere valutata la previsione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, di forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini della loro adozione.

Inoltre, ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale relativa alla produzione e al trasporto di energia elettrica legittima l'attribuzione di poteri amministrativi ad organi statali in quanto ritenuti gli unici idonei a compiere la valutazione complessiva del fabbisogno nazionale di energia (sentenza n. 383 del 2005); merita di essere considerato poi anche il rilievo nella disposizione della normativa dell'Unione europea, con riferimento al quale l'esigenza di rispettare «i vincoli derivanti dall'ordina-

mento comunitario», ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, tende inevitabilmente a rafforzare il ruolo pianificatorio dello Stato.

In caso di adozione delle misure di riduzione del consumo di gas naturale nel settore termoelettrico, la società Terna S.p.A. predispone, ai sensi del comma 2, un programma di massimizzazione dell'impiego degli impianti di generazione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino carbone o olio combustibile. Il comma 3 prevede che per gli impianti riattivati ai sensi del comma 2 si applichino esclusivamente i valori limite di emissione nell'atmosfera e le regole sulla qualità dei combustibili previsti dalla normativa eurounitaria. Il comma 4 prevede poi l'adozione da parte del Ministro della transizione ecologica di misure per incentivare l'uso delle fonti rinnovabili.

L'articolo 3 reca gli interventi normativi e finanziari legati alla gestione dell'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina. In particolare, la disposizione stabilisce l'incremento delle dotazioni finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2022 concernente i centri di trattenimento e di accoglienza, con l'obiettivo di ampliare la rete nazionale di accoglienza per un numero complessivo di circa 8.000 posti. In secondo luogo, si estende ai profughi provenienti dall'Ucraina la riserva di posti nel Sistema di accoglienza e integrazione già prevista per i cittadini afgani colpiti dagli eventi del 2021. Di conseguenza, si dispone il loro accesso al Sistema di accoglienza e integrazione anche se non in possesso della qualità di richiedente protezione internazionale o degli altri titoli richiesti dalla normativa vigente.

L'articolo 4 interviene con misure a sostegno degli studenti, dei ricercatori e dei docenti di nazionalità ucraina che svolgono attività di studio o ricerca presso le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti di ricerca. Nello specifico, per finanziare azioni che possano agevolare la prosecuzione della permanenza dei cittadini ucraini nel territorio nazionale si istituisce un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca da ripartire con decreto del Ministro dell'università.

Al riguardo, alla luce del concorso, nella disposizione, delle diverse competenze legislative sopra richiamate, sia di esclusiva competenza statale (immigrazione) sia di competenza concorrente (ricerca scientifica e tecnologica) sia di residuale competenza regionale (diritto allo studio), invita a valutare l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento, ai fini dell'adozione del richiamato decreto ministeriale, quale ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 5 riguarda l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ovvero 28 febbraio 2022.

Il deputato Roberto PELLA (*FI*), nel condividere l'esposizione del collega Gariglio, ricorda che ieri alle 18 è stata convocata, d'urgenza, una seduta della Conferenza unificata sul tema dell'Ucraina e che sarebbe

opportuno, poiché sono emerse questioni importanti anche con riferimento alle competenze dei comuni, fare riferimento, nel parere della Commissione, alle istanze emerse nel corso di tale riunione.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (*Fdl*), rileva come il Governo, nell'emanazione dei decreti che su tale materia si sono giustapposti, abbia adottato una tempistica che appare un pò fumosa in quanto l'emanazione dei decreti dovrebbe essere, per definizione, caratterizzata dalla necessità di rispondere immediatamente a un'urgenza, senza ricorrere a interventi successivi in un intervallo ristretto di tempo. Rileva poi come si stia creando molta confusione e come sia molto difficile, ad esempio, individuare gli organi preposti all'accoglienza dei profughi. Si riferisce, in particolare, al delicato problema dell'accoglienza dei minori non accompagnati. Chiede pertanto di rinviare l'espressione del parere al fine di approfondire questi aspetti.

Emanuela CORDA, *presidente*, ricorda che nella giornata odierna le Commissioni di merito concluderanno l'esame in sede referente del decreto-legge n. 14, nel quale confluirà il provvedimento in esame. Il decreto-legge n. 14 sarà poi esaminato la prossima settimana dall'Assemblea; pertanto non ritiene possibile differire l'espressione del parere da parte della Commissione. Segnala comunque che sulla questione dei minori non accompagnati sono stati presentati degli emendamenti, anche di maggioranza, che dovrebbero disciplinare la materia.

Il deputato Davide GARIGLIO (*PD*), *relatore*, sottolinea l'urgenza dell'espressione del parere. Rileva inoltre come la tempestività della conversione del decreto sia un elemento indispensabile per la gestione dell'emergenza sia per le forniture che devono essere inviate all'Ucraina, sia per l'accoglienza. Auspica una rapida approvazione del parere in quanto l'alternativa, dati i tempi di esame da parte delle Commissioni di merito, sarebbe rinunciarvi del tutto. Concorda con la richiesta avanzata dal collega Pella ed è pertanto disponibile a inserire nelle premesse un paragrafo che raccomandi di dare seguito alla seduta di ieri della Conferenza unificata.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (*Fdl*), pur concordando con il relatore esprime la propria delusione nel prendere atto che il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali non sia rilevante per le Commissioni di merito le quali continuerebbero nel loro *iter* pure in assenza del parere. Insiste tuttavia sull'opportunità di riflettere prima di esprimere un parere e ribadisce la necessità di un maggiore confronto.

Emanuela CORDA, *presidente*, nel concordare con la senatrice Drago sulla necessità generale di un maggiore confronto auspica che sia inserito nel parere un richiamo alla questione dell'accoglienza dei minori.

Il deputato Antonio FEDERICO (*M5S*) rileva come il parere della Commissione sia determinante e importante solo se tempestivo e osserva che l'inserimento, su richiesta dal collega Pella accolta dal relatore, di un riferimento alla seduta di ieri della Conferenza unificata risponde anche a quanto sollecitato dalla senatrice Drago per quanto concerne l'esigenza di un coordinamento tra tutti gli enti coinvolti nell'emergenza.

Il deputato Davide GARIGLIO (*PD*), *relatore*, propone di integrare ulteriormente la proposta di parere inserendo nel paragrafo delle premesse relativo alla seduta della Conferenza unificata di ieri anche un riferimento anche alla delicata questione dell'accoglienza dei profughi e in particolare dei minori non accompagnati.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (*FdI*), chiede di aggiungere che negli interventi per i minori non accompagnati si possa dare priorità alle realtà associative della comunità ucraina presenti sul territorio italiano.

La senatrice Roberta TOFFANIN (*FIBP-UDC*), osserva che esprimere un'indicazione rispetto all'accoglienza dei minori da affidare ad associazioni ucraine piuttosto che ad altre sia un aspetto molto delicato sul quale la Commissione per le questioni regionali non è competente. Rileva come tuttavia il problema debba senz'altro essere affrontato ma nelle Commissioni di merito.

La senatrice Erica RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea la delicatezza della tematica in quanto in tali ambiti si innesta spesso l'attività di associazioni criminali.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (*FdI*), rileva come la protezione civile con una circolare ai prefetti abbia dato alcune indicazioni ma che la questione deve essere regolamentata dalle regioni e dunque la Commissione è evidentemente competente in merito. Insiste per inserire un riferimento alle associazioni ucraine presenti sul territorio.

Il deputato Davide GARIGLIO (*PD*), *relatore*, pure tenendo nel massimo conto le osservazioni della collega dichiara che non inserirà tale riferimento nel parere perché la competenza della Commissione è sul riparto delle competenze tra i livelli istituzionali.

Emanuela CORDA, *presidente*, nel concordare con il relatore circa l'ambito di competenza della Commissione nonché sulla necessità di esprimere tempestivamente il parere, rileva come la questione sia molto complessa e debba essere affrontata nelle commissioni competenti.

Il deputato Davide GARIGLIO (*PD*), *relatore*, formula quindi una proposta di parere con un'osservazione (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 9/2022: Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)

S. 2533 Governo

(Parere alle Commissioni 9^a e 12^a del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Flavio GASTALDI (*LEGA*), *relatore*, ricorda che il primo caso di peste suina africana (PSA) in Italia è stato registrato il 6 gennaio 2022 a seguito del quale, già dal 12 gennaio, diversi Stati hanno precauzionalmente bloccato gli acquisti dall'Italia creando un evidente danno alla nostra economia. Attualmente la zona colpita è a bassa densità suinicola ma il pericolo è che la peste si espanda alla provincia di Cuneo che conta 950.000 capi di investimento per i quali si stanziava un milione di euro al giorno solo per l'alimentazione, o, peggio, alla zona di Parma e Piacenza, dove il peso del settore sull'economia è ancora maggiore. Si calcola che solo per l'abbattimento dei suini infetti sarebbero necessari 1 miliardo e 400.000 euro. Il decreto n. 9 del 2022 prevede la definizione di piani regionali di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA. Rileva come in questo contesto sia essenziale dare completa disponibilità finanziaria, piena collaborazione di tutti i Ministeri e adeguata dotazione di mezzi e personale al Commissario straordinario. Oltre a ciò rileva la necessità di realizzare una recinzione della zona dove sono stati rilevati i casi di PSA al fine di contenerne la diffusione.

Con riferimento al riparto di competenze rileva anzitutto come il provvedimento appaia riconducibile alle competenze esclusive statali in materia di profilassi internazionale e tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettere *q*) ed *s*) della Costituzione), che appaiono prevalenti, alla competenza concorrente in materia di alimentazione (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e alla competenza residuale regionale in materia di agricoltura e allevamento (articolo 117, quarto comma, della Costituzione). Con riferimento alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3 assume anche rilievo la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione).

A fronte di questo concorso di competenze il provvedimento opportunamente prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare, l'articolo 1, comma 1, prevede l'adozione di piani regionali per il contrasto dell'epidemia di peste suina africana; in connessione con tale disposizione, l'articolo 2, comma 2, prevede che, in caso di mancata adozione del piano, il Consiglio dei ministri, sentita

la regione o la provincia autonoma interessata, ordini al Commissario straordinario di provvedere in via sostitutiva; alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa anche il presidente della regione o della provincia autonoma interessata. Inoltre, l'articolo 1, comma 7, prevede l'acquisizione del parere della Conferenza Stato-regioni sul decreto del Ministro della salute chiamato a definire i parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli.

Più nel dettaglio, l'articolo 1 attribuisce alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano il compito di predisporre entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Piani regionali di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nei cinghiali. Nel definire le modalità di adozione del Piano regionale, sotto il profilo procedurale si prevede l'acquisizione del parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Centro di riferimento nazionale per la peste suina.

In ragione della situazione emergenziale non sono invece richieste la valutazione ambientale strategica e la valutazione di incidenza ambientale, fermo restando che il Piano Regionale deve rispettare la normativa dell'Unione in materia di valutazione ambientale. Sono inoltre disciplinate le attività di attuazione del Piano regionale, ivi incluse quelle di ispezione concernenti gli animali abbattuti nell'ambito delle azioni previste dal Piano e destinati al consumo alimentare. La definizione delle condizioni di biosicurezza degli allevamenti suinicoli è demandata ad un decreto del Ministro della salute, previo parere, come si è visto, della Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 2 prevede la nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un Commissario straordinario con compiti – ulteriormente specificati al comma 2 dell'articolo in questione – di coordinamento, monitoraggio e valutazione dell'efficacia delle azioni intraprese per prevenire e contenere la diffusione della peste suina africana. Il Commissario straordinario, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, può provvedere in via sostitutiva laddove la Regione non adotti entro i termini prescritti il Piano regionale di cui all'art. 1. Come si è visto, alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa anche il Presidente della Regione o della Provincia autonoma interessata. Nell'esercizio delle funzioni enunciate all'articolo 2, il Commissario straordinario può adottare ordinanze contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli e far fronte a situazioni eccezionali, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalità. Il comma 10 dell'art. 2 prescrive che la disposizione non si applichi alla Regione Sardegna. In proposito, la relazione illustrativa afferma che l'esclusione della Regione Sardegna è dovuta al fatto che tale Regione «ha già da tempo intrapreso un percorso straordinario di eradicazione che a breve condurrà la regione verso l'eliminazione completa del virus».

L'articolo 3 introduce una sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro, irrogata dal Prefetto territorialmente competente nei confronti di chi omette di segnalare al servizio veterinario o alla ASL competente il rinve-

nimento di cinghiali feriti o deceduti. L'obbligo di segnalazione è configurabile allorché il rinvenimento sia avvenuto nell'ambito delle attività di attuazione dei Piani regionali, dello svolgimento di attività venatoria o boschiva, della coltivazione di fondi o in occasione di un sinistro.

L'articolo 4 prevede che le disposizioni in esame si applichino alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.

L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione del decreto non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedano ad essa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 6 stabilisce che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Il decreto-legge è dunque vigente dal giorno 18 febbraio 2022.

Segnala che sul provvedimento, nel corso dell'esame in sede referente, sono pervenute le osservazioni della Conferenza delle regioni, della Regione Liguria, della Regione Piemonte e dell'ANCI. Ritiene che, come di consueto, il parere della Commissione possa richiedere alla Commissione di merito, con una condizione, di tenere nella massima considerazione le richieste di modifica e di integrazione del testo pervenute dai soggetti rappresentativi degli enti territoriali e dagli enti territoriali coinvolti.

Ricorda, a tale riguardo, che l'ANCI ha presentato delle proposte emendative volte a consentire, a causa della crescente diffusione dei cinghiali, l'abbattimento della fauna selvatica anche in ambito urbano e prevedendo l'ampliamento della platea dei soggetti preposti a svolgere il ruolo di coadiutori nell'attuazione dei piani.

La regione Piemonte chiede invece di introdurre il concetto di «eradicazione» della PSA consentendo al Commissario di derogare alle disposizioni vigenti in materia paesaggistica, urbanistica, idrogeologica, ambientale e culturale, di codice della strada, di codice civile, di codice degli appalti e, laddove si richiama il previo parere dell'ISPRA e del Centro di referenza nazionale per la PSA (CEREP), di accentra il parere solo al CEREP per le evidenti ragioni di urgenza. La regione Piemonte chiede anche il coinvolgimento degli istituti zooprofilattici e lo stanziamento di fondi per le recinzioni nonché di potersi avvalere della protezione civile per tutte le attività inerenti l'emergenza.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 2*).

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (*Fdi*) dichiara il voto di astensione del gruppo di Fratelli d'Italia per i pochi poteri lasciati al Commissario e perché il testo appare incompleto soprattutto per la carenza di risorse.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi

S. 2414

(Parere alla 7^a Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Antonio FEDERICO (*M5S*), *relatore*, rileva anzitutto come il provvedimento appaia riconducibile, sia alla competenza esclusiva statale in materia di tutela dei beni culturali (articolo 117, secondo comma, lettera *s*) della Costituzione) sia alle competenze concorrenti relative alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e alla promozione e organizzazione di attività culturali (articolo 117, terzo comma, della Costituzione).

A fronte di questo concorso di competenze, il provvedimento già prevede una forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali attraverso l'inserimento di due rappresentanti della Conferenza unificata e di due rappresentanti della regione Umbria tra i componenti del Comitato nazionale per la celebrazione, nel 2026, dell'ottavo centenario della morte di San Francesco.

Segnala l'opportunità di prevedere ulteriori forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare, potrebbe essere previsto il parere in sede di Conferenza unificata, alla luce del concorso di competenze già sopra richiamato; in particolare tale parere potrebbe essere previsto:

– all'articolo 2, comma 3, con riferimento all'adozione del DPCM chiamato a stabilire i criteri di assegnazione e di ripartizione annuale del contributo per le celebrazioni;

– all'articolo 3, comma 5, con riferimento all'adozione del DPCM con il quale possono essere nominati ulteriori componenti del Comitato nazionale.

In proposito ricorda infatti che la giurisprudenza costituzionale appare orientata (si veda ad esempio la sentenza n. 7 del 2016) appare orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale, ovvero (sentenze n. 56 e n. 72 del 2019) in presenza di un intervento che rappresenti un «nodo inestricabile» di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente, potendosi quindi procedere, sembra desumersi, negli altri casi (come la prevalenza di una competenza esclusiva statale o la presenza di un numero limitato e chiaramente definibili di competenze sia statali sia concorrenti o residuali) alla previsione del parere.

Più nel dettaglio, il provvedimento prevede, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura, della ricerca scientifica e di valorizzare il patrimonio storico e artistico della Nazione, all'articolo 1, la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, che ricorre nel 2026.

L'articolo 2, comma 1, in vista del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, sancisce l'istituzione del Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi (denominato, da qui in avanti, Comitato nazionale), disponendo che al medesimo venga attribuito un contributo di 4.510.000 euro per gli anni dal 2022 al 2027.

Il comma 2 stabilisce la misura delle risorse autorizzate per ciascun anno.

Il comma 3 prevede che i criteri di assegnazione e di ripartizione annuale di tale contributo vengano stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro della cultura e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto delle esigenze connesse al programma culturale di cui all'articolo 4, comma 2.

Il comma 4 fa salva la possibilità che al Comitato nazionale vengano destinati finanziamenti ulteriori, nella specie contributi di enti pubblici e privati, lasciti, donazioni e liberalità di ogni altro tipo.

L'articolo 3 definisce la composizione ed il funzionamento del Comitato nazionale.

Il comma 1 prevede che il comitato sia formato da 15 componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il presidente del comitato è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, mentre la designazione degli altri membri è di competenza di altri soggetti indicati al comma 2.

Il comma 3 stabilisce che i componenti sono scelti tra esponenti della cultura italiana e internazionale aventi comprovata competenza e conoscenza della vita e delle opere di San Francesco d'Assisi o che siano coinvolti nella celebrazione per l'ambito territoriale o istituzionale in cui operano. Il decreto di nomina del Presidente del Consiglio dei ministri, come precisato nel comma 4, determina altresì le modalità di funzionamento e di scioglimento del Comitato nazionale.

Il comma 5 prevede la facoltà di nominare fino a 5 componenti supplenti nel rispetto dei requisiti richiesti per la scelta dei componenti ordinari.

Il comma 6 esclude il diritto al compenso per i membri del Comitato nazionale e riconosce il solo diritto al rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle attività connesse al funzionamento del Comitato.

Il comma 7 subordina l'attività del Comitato al controllo del Ministero della cultura che si esplica nell'obbligo del Comitato di trasmettere annualmente al Ministero il rendiconto sull'utilizzo del finanziamento ricevuto a norma dell'articolo 2, nonché l'ulteriore documentazione richiesta dallo stesso Dicastero.

Il comma 8 prevede che il Comitato opera presso il Ministero della cultura ed assicura la coerenza del programma culturale di cui all'articolo 4 con le attività del Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale.

L'articolo 4, comma 1, definisce il periodo di operatività del Comitato nazionale, stabilendo che il medesimo operi a partire dalla data di adozione del decreto di nomina fino al 30 aprile 2027.

Il comma 2, nel sancire i compiti affidati a tale organo, provvede anzitutto a stabilire che il medesimo debba predisporre un programma culturale relativo alla vita, all'opera e ai luoghi legati a San Francesco d'Assisi, precisando che tale programma, oltre ad attività di restauro di cose mobili o immobili sottoposte a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, debba comprendere anche attività di ricerca, editoriali, formative, espositive e di organizzazione e gestione di manifestazioni in ambito culturale, storico, letterario, scientifico e artistico di elevato valore, con il fine ultimo di divulgare – anche fuori dall'Italia – la conoscenza del personaggio.

Nello specificare i compiti assegnati al Comitato nazionale, lo stesso comma stabilisce che esso debba: elaborare il piano delle iniziative culturali per la divulgazione e la diffusione della conoscenza della vita e dell'opera di San Francesco d'Assisi, tenendo conto degli eventuali riflessi della sua opera in ambito internazionale; predisporre il piano economico sulla base sia delle risorse finanziarie assegnategli dalla medesima legge, sia dei finanziamenti ricevuti ai sensi dell'articolo 2, comma 4; elaborare programmi volti a promuovere attività culturali connesse alla celebrazione, da realizzarsi attraverso il coinvolgimento di enti – pubblici o privati – che possano apportare ogni utile contributo o risorsa economica; predisporre programmi volti a favorire processi di sviluppo culturale nel territorio, nonché a valorizzare e promuovere dal punto di vista turistico e commerciale i luoghi e le attività connessi alla celebrazione.

Il comma 3 prevede che i piani e i programmi di cui al comma 2 siano sottoposti all'approvazione del Ministero della cultura.

L'articolo 5 reca le disposizioni riguardanti gli oneri derivanti dalla legge e le relative coperture finanziarie.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 3*).

Roberto PELLA (*FI*) si complimenta con il collega Federico per l'ottimo parere espresso, e ricorda l'importanza della celebrazione di San Francesco patrono d'Italia cui ogni anno partecipano tutti i comuni. Esprime particolare apprezzamento per il richiamo, nel parere, del riconoscimento dell'importanza degli enti locali.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Misure per la rigenerazione urbana

Nuovo testo S. 1131

(Parere alla 13^a Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e un’osservazione)

Il deputato Antonio FEDERICO (*M5S*), *relatore*, rileva anzitutto come il provvedimento, nel nuovo testo adottato dalla Commissione competente in sede referente nella seduta del 9 novembre 2021, appaia prevalentemente riconducibile alla competenza concorrente in materia di governo del territorio.

Alla luce di ciò, rileva altresì come il provvedimento preveda alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare:

– il comma 1 dell’articolo 4 prevede il parere della Conferenza unificata ai fini dell’adozione del programma nazionale per la rigenerazione urbana; al riguardo, invita a valutare l’opportunità di prevedere piuttosto, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa prevalentemente coinvolta, l’intesa;

– il comma 3 dell’articolo 10 correttamente prevede la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell’adozione del decreto di riparto del fondo nazionale per la rigenerazione urbana.

Più nel dettaglio, l’articolo 1 stabilisce gli obiettivi dell’intervento normativo nell’ambito della materia del governo del territorio. In particolare, la rigenerazione urbana è intesa quale strumento per recuperare il patrimonio già costruito, migliorarne la qualità ed investire nell’efficienza energetica e idrica, nella sicurezza sismica e la dotazione tecnologica.

L’articolo 2 reca le definizioni del provvedimento.

L’articolo 3 indica la composizione dell’architettura istituzionale della rigenerazione urbana. Essa include i seguenti soggetti istituzionali: il Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni.

Il Comitato interministeriale per le politiche urbane esercita l’indirizzo e il coordinamento delle politiche della rigenerazione urbana, anche definendo gli obiettivi del relativo Programma nazionale e promuovendo il coordinamento dei fondi pubblici disponibili per l’attuazione degli interventi in materia di rigenerazione urbana.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano identificano le priorità di intervento nell’ambito degli strumenti regionali di pianificazione del territorio, individuano le risorse di propria competenza, gli incentivi e le semplificazioni per favorire gli interventi di rigenerazione pubblica e privata, promuovono specifici programmi di rigenerazione urbana nelle aree di edilizia residenziale pubblica (ERP).

L’articolo in esame prevede che i comuni, nel termine di dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, provvedano alla perimetrazione delle aree prioritarie per gli interventi di rigenerazione urbana, partecipino al

censimento delle aree urbanizzate, individuino gli ambiti urbani oggetto di interventi di rigenerazione a valere sulle risorse che confluiscono nella Programmazione comunale di rigenerazione urbana.

L'articolo 4 stabilisce la procedura di adozione del Programma nazionale per la rigenerazione urbana, che prevede, come già rilevato, il parere in sede di Conferenza unificata, ed il relativo inserimento nell'allegato Infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF). Secondo tale disposizione, il Programma nazionale per la rigenerazione urbana ha durata triennale, pur essendo previsto un aggiornamento su base annuale, e deve includere i seguenti contenuti: la definizione degli obiettivi del Programma; la scelta dei criteri per definire le priorità di intervento; le tipologie di intervento oggetto di finanziamento nazionale; le risorse disponibili e le relative fonti di finanziamento; il sistema di monitoraggio e valutazione sull'attuazione del Programma.

L'articolo 5 è dedicato alla programmazione comunale di rigenerazione urbana, di cui vengono specificate le modalità di adozione ed i contenuti essenziali.

L'articolo 6, relativo alla qualità della programmazione e all'attuazione degli interventi, disciplina le modalità di affidamento della progettazione degli interventi ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana per l'ipotesi in cui la stessa non possa essere realizzata dall'amministrazione interessata, prevedendo l'espletamento di un concorso di progettazione o di un concorso di idee.

Il comma 3 individua inoltre quale risorsa utilizzabile dai Comuni per la realizzazione degli interventi attuativi della programmazione comunale di rigenerazione urbana il Fondo rotativo per la progettualità previsto dalla legge 549 del 1995. Al comma 4 sono specificate le condizioni che i predetti interventi devono assicurare.

L'articolo 7, nel sancire la disciplina degli interventi privati di rigenerazione urbana, al comma 1 provvede, anzitutto, a stabilire che – fermo restando gli interventi di rigenerazione identificati attraverso la programmazione comunale di cui all'articolo 5 – quelli consentiti sono gli interventi diretti su singoli immobili e gli interventi su ambiti urbani da effettuarsi su proposta di proponente privato, soggetta ad autorizzazione comunale.

L'articolo 8 demanda agli enti territoriali il compito di stabilire le modalità attraverso le quali assicurare la partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana, garantendogli, peraltro, la piena informazione sui contenuti dei progetti, anche attraverso la predisposizione di portali web informativi e forme di dibattito pubblico. Delle fasi relative alle procedure di partecipazione previste, gli enti in questione dovranno dare conto nei provvedimenti di approvazione dei Piani comunali di rigenerazione urbana.

L'articolo 9 impone un vincolo di destinazione sui proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal D.P.R. n. 380 del 2001 (T.U. edilizia) nonché sui contributi ai comuni a titolo di rimborso del minor gettito derivante dall'applicazione della riduzione degli oneri di urbanizza-

zione di cui all'art. 3, comma 4, lettere *e*) ed *f*). Tali proventi sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali: all'adeguamento e alla razionalizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria che non comportano nuovo consumo di suolo; al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici o comunque aventi valenza storico-testimoniale; a interventi di riuso.

L'articolo 10 istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, le cui risorse sono destinate al finanziamento degli interventi di rigenerazione attuativi del Programma nazionale per la rigenerazione urbana. La ripartizione dei finanziamenti avviene attraverso decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ed è disposta in favore delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano e dei Comuni capoluogo. In caso di mancata o parziale utilizzazione dei finanziamenti da parte dei soggetti assegnatari, questi sono tenuti a trasferire le correlative risorse al bilancio dello Stato perché siano riassegnate al Fondo.

L'articolo 11, nell'introdurre incentivi economici e fiscali, attribuisce preliminarmente alla Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano la competenza ad aggiornare le tabelle parametriche predisposte per determinare l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'art. 16, comma 4, del D.P.R. n. 380 del 2001 nonché per determinare il costo di costruzione dei nuovi edifici ai sensi del comma 9 dell'articolo citato.

È poi previsto che gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana non siano soggetti, sino alla conclusione degli interventi previsti nel Programma di rigenerazione urbana, all'imposta municipale propria (IMU) – come disciplinata dalla legge n.160 del 2019 – e alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla legge n. 147 del 2013. Agli interventi di rigenerazione urbana sono inoltre applicabili le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica di cui alla legge n. 90 del 2013 nonché – ricorrendone i presupposti – gli incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici previsti dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).

Al comma 8 si stabilisce che le unità immobiliari e gli edifici inutilizzati ovvero incompiuti da oltre cinque anni possono essere soggetti a una maggiorazione dell'aliquota dell'IMU e dell'aliquota addizionale sull'IRPEF, che Comuni e Regioni possono elevare in modo progressivo al fine di promuovere il riutilizzo del patrimonio immobiliare.

L'articolo 12, recante semplificazioni, dispone che la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta anche quando è approvato un piano di rigenerazione urbana sostenibile, in aggiunta ai casi già previsti dal d.p.r. 327 del 2001. Prevede inoltre che nelle aree oggetto di interventi di rigenerazione urbana i Comuni possano prevedere la riduzione della dotazione obbligatoria di parcheggi pertinenziali delle unità immobiliari nei limiti ivi stabiliti.

L'articolo 13 reca la delega al Governo per la redazione di un Testo unico in materia di edilizia.

In particolare, il comma 1 delimita l'oggetto in ordine al quale, al fine del riordino e della disciplina delle costruzioni, il Governo viene delegato a emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico, a mezzo di uno o più decreti legislativi, contenente disposizioni anche modificative della disciplina vigente in materia di: sostenibilità ambientale delle costruzioni; attività edilizia dei privati e delle pubbliche amministrazioni; sicurezza, resistenza e stabilità delle costruzioni; definizione degli standard da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti; accessibilità, visitabilità e adattabilità delle costruzioni ai fini del superamento delle barriere architettoniche.

Al comma 2 vengono definiti i principi e criteri direttivi che il Governo dovrà seguire nella emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, i quali, ai sensi del comma 3, sono chiamati ad abrogare espressamente tutte le disposizioni riordinate o con essi incompatibili ovvero ritenute ricomprese nel riordino complessivo della disciplina o superflue in ragione di esso, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, oltre che a dettare le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate. Tra i principi e i criteri direttivi definiti dal comma in esame figurano, tra gli altri, la necessità di dar corso a una significativa riduzione dei tempi relativi alle procedure per il rilascio dei titoli edilizi autorizzativi ed abilitativi; alla razionalizzazione delle attività oggetto di autorizzazione e alla definizione di regimi amministrativi semplificati alle medesime applicabili; a una standardizzazione della relativa documentazione; a un incremento del grado di ecosostenibilità degli investimenti pubblici e delle attività economiche; alla valorizzazione degli investimenti in tecnologie verdi e digitali.

Il comma 4 precisa che i decreti legislativi in questione sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, disponendo che sui relativi schemi venga acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, da rendersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, i decreti possono essere emanati anche senza i predetti pareri. Entro due anni dalla loro entrata in vigore, possono ad essi essere apportate le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione dei decreti originari.

Al riguardo, ritiene opportuno l'inserimento della previsione dell'intesa ai fini dell'adozione degli schemi di decreto legislativo, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa prevalentemente coinvolta.

L'articolo 14 reca la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento e indica le fonti di corrispondente copertura finanziaria.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con una condizione e un'osservazione (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 9,25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 9,25 alle ore 9,30.

ALLEGATO 1

**DL 16/2022: ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina
(C. 3492, Governo)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3492 di conversione del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, e rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile, con riferimento all'articolo 1, concernente la cessione di materiale bellico all'Ucraina, alla competenza esclusiva statale in materia di politica estera e rapporti internazionali dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera *a*) della Costituzione); con riferimento all'articolo 2, concernente la sicurezza del sistema nazionale del gas naturale, assumono rilievo sia le competenze esclusive statali in materia di sicurezza (articolo 117, secondo comma, lettera *d*) e di tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettera *s*) sia la competenza concorrente in materia di produzione e distribuzione dell'energia (articolo 117, terzo comma); assume poi rilievo anche l'articolo 117, primo comma, relativo al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario; con riferimento all'articolo 3, concernente l'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina, assume rilievo la competenza esclusiva statale in materia di immigrazione (articolo 117, secondo comma, lettera *b*); con riferimento all'articolo 4, concernente le misure a sostegno degli studenti, dei ricercatori e dei docenti di nazionalità ucraina, assume rilievo, infine, un concorso di competenze tra la competenza esclusiva statale in materia di immigrazione (articolo 117, secondo comma, lettera *a*), che appare prevalente, la competenza concorrente in materia di ricerca scientifica e tecnologica (articolo 117, terzo comma) e la competenza residuale regionale in materia di diritto allo studio (articolo 117, quarto comma);

l'articolo 4, in particolare, istituisce, per finanziare azioni che possano agevolare la prosecuzione della permanenza dei cittadini ucraini nel territorio nazionale un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca da ripartire con decreto del Ministro dell'università; al riguardo, alla luce del concorso, nella disposizione, delle diverse competenze legislative sopra richiamate, potrebbe risultare opportuno prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, ai fini dell'adozione del richiamato decreto ministeriale, quali ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni;

sulla crisi ucraina si è svolta, nella giornata dell'8 marzo 2022, una seduta straordinaria della Conferenza unificata, dei cui esiti è necessario

tenere conto nell'attuazione delle misure del provvedimento, anche con riferimento alla delicata questione dell'accoglienza dei profughi e in particolare dei minori non accompagnati;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'università previsto dall'articolo 4, comma 1, ad esempio aggiungendo, al secondo periodo del comma 1, dopo le parole: «da adottarsi» le seguenti: «, previo parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,».

ALLEGATO 2

**DL 9/2022: Misure urgenti per arrestare la diffusione
della peste suina africana
(S. 2533, Governo)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2533 di conversione del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA) e rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile alle competenze esclusive statali in materia di profilassi internazionale e tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettere *q*) ed *s*) della Costituzione), che appaiono prevalenti, alla competenza concorrente in materia di alimentazione (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e alla competenza residuale regionale in materia di agricoltura e allevamento (articolo 117, quarto comma, della Costituzione); con riferimento alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3 assume anche rilievo la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione);

a fronte di questo concorso di competenze il provvedimento opportunamente prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, l'articolo 1, comma 1, prevede l'adozione di piani regionali per il contrasto dell'epidemia di peste suina africana; in connessione con tale disposizione, l'articolo 2, comma 2, prevede che, in caso di mancata adozione del piano, il Consiglio dei ministri, sentita la regione o la provincia autonoma interessata, ordini al Commissario straordinario di provvedere in via sostitutiva; alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa anche il presidente della regione o della provincia autonoma interessata; inoltre, l'articolo 1, comma 7, prevede l'acquisizione del parere della Conferenza Stato-regioni sul decreto del Ministro della salute chiamato a definire i parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli;

sul provvedimento, nel corso dell'esame in sede referente, sono pervenute le osservazioni della Conferenza delle regioni, della Regione Liguria, della Regione Piemonte e dell'ANCI;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provvedano le Commissioni di merito a tenere nella massima considerazione le proposte di modifiche e integrazioni del testo pervenute dai soggetti rappresentativi degli enti territoriali e dagli enti territoriali coinvolti.

ALLEGATO 3

**Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario
della morte di San Francesco d'Assisi
(S. 2414)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2414 recante disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco di Assisi e rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile sia alla competenza esclusiva statale in materia di tutela dei beni culturali (articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione) sia alle competenze concorrenti relative alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e alla promozione e organizzazione di attività culturali (articolo 117, terzo comma);

a fronte di questo concorso di competenze, il provvedimento già prevede una forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali attraverso l'inserimento di due rappresentanti della Conferenza unificata e di due rappresentanti della regione Umbria tra i componenti del Comitato nazionale per la celebrazione, nel 2026, dell'ottavo centenario della morte di San Francesco;

all'articolo 2, comma 3, potrebbe risultare opportuno, prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del DPCM chiamato a stabilire i criteri di assegnazione e di ripartizione annuale del contributo per le celebrazioni; in particolare, potrebbe risultare opportuno prevedere il parere in sede di Conferenza unificata, alla luce del concorso di competenze sopra richiamato; per le medesime considerazioni, potrebbe risultare opportuno prevedere il parere in sede di Conferenza unificata anche ai fini dell'adozione del DPCM di cui all'articolo 3, comma 5, previsto per la nomina di ulteriori componenti nel Comitato nazionale per le celebrazioni;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione:

a) del DPCM previsto dall'articolo 2, comma 3, ad esempio aggiungendo, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,»;

b) del DPCM previsto dall'articolo 3, comma 5, ad esempio aggiungendo, dopo le parole: «Ministro della cultura» le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,»

ALLEGATO 4

**Misure per la rigenerazione urbana
(S. 1131)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo unificato dei disegni di legge S. 1131 e abbinati recante misure per la rigenerazione urbana adottato nella seduta della 13^a Commissione ambiente del Senato del 9 novembre 2021 e rilevato che:

il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla competenza legislativa concorrente in materia di governo del territorio (articolo 117, terzo comma, della Costituzione);

alla luce di ciò, potrebbe risultare opportuno, al comma 1 dell'articolo 4, prevedere l'intesa, anziché il parere, in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del programma nazionale per la rigenerazione urbana;

al comma 4 dell'articolo 13 risulta altresì opportuno prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio l'intesa in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'adozione degli schemi di decreto legislativo

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito, all'articolo 13, comma 4, secondo periodo, a sostituire le parole: «è acquisito» con le seguenti: «sono acquisiti l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e»

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'intesa, anziché il parere, in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del programma nazionale per la rigenerazione urbana.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 9 marzo 2022

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 58

Presidenza del Presidente
BARACHINI

Orario: dalle ore 13,40 alle ore 14,25

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 9 marzo 2022

Plenaria
166^a Seduta

Presidenza del Presidente
MORRA

La seduta inizia alle ore 20,04.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei lavori.

AUDIZIONI

Audizione del colonnello Gerardo Lardieri, consulente della Commissione, e di don Pasquale Aceto, parroco di Crotona, sul fenomeno dell'apologia delle associazioni mafiose in alcuni centri della Calabria

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del colonnello Gerardo Lardieri e del parroco di Crotona, don Pasquale Aceto.

Il parroco don ACETO svolge una relazione sul fenomeno dell'apologia delle associazioni mafiose in relazione al disagio giovanile e alle carenze delle strutture educative nel contesto sociale calabrese.

Il colonnello LARDIERI svolge una relazione, parzialmente secreta, sulla funzione dei brani musicali apologetici nella ricerca del consenso sociale da parte delle organizzazioni criminali calabresi.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti, il PRESIDENTE, i deputati ASCARI (*M5S*), FERRO (*FDI*) e CANTALAMESSA (*Lega*) nonché i senatori CORRADO (*Misto*) ed ENDRIZZI (*M5S*).

Il parroco don ACETO e il colonnello LARDIERI forniscono i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 21,43.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledì 9 marzo 2022

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
Andrea FERRAZZI

La seduta inizia alle ore 13,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Andrea FERRAZZI, *presidente*, avverte che, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i parlamentari possono partecipare all'odierna audizione in videoconferenza. Segnala tuttavia che, qualora si dovesse passare nel corso della seduta a trattare argomenti che richiedono un regime di segretezza, sarà necessario disattivare il collegamento in videoconferenza per tutto il tempo in cui si svolgerà la seduta segreta.

Avverte, altresì, che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione di Stefania Gaiba e Francesco Ferroni, consulenti ANIA

Andrea FERRAZZI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di Stefania Gaiba e Francesco Ferroni, consulenti ANIA.

Rileva che l'audizione rientra nell'ambito dell'approfondimento che la Commissione sta svolgendo sul tema delle garanzie finanziarie nel settore delle discariche.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta, pubblica per tutta la sua durata, qualora gli auditi dovessero ritenere di riferire argomenti che richiedano di essere assoggettati ad un regime di se-

gretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentirgli di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa gli auditi che, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento interno della Commissione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee non autorizzate.

Stefania GAIBA e Francesco FERRONI, *consulenti ANIA*, svolgono una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Vincenzo D'Arienzo (*PD*) e Andrea FERRAZZI, *presidente*.

Stefania GAIBA e Francesco FERRONI, *consulenti ANIA*, rispondono ai quesiti posti.

Andrea FERRAZZI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 9 marzo 2022

**Plenaria
193^a Seduta**

*Presidenza del Presidente
URSO*

La seduta inizia alle ore 14,05.

AUDIZIONI

Audizione del Direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, prof. Roberto Baldoni

Il Comitato procede all’audizione del Direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, prof. Roberto BALDONI, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE e i deputati VITO (*FI*) e Enrico BORGHI (*PD*).

Il prof. BALDONI, ha quindi svolto l’intervento di replica.

SUI LAVORI DEL COMITATO

Il PRESIDENTE rende alcune comunicazioni sulle quali intervengono i deputati Enrico BORGHI (*PD*) e DIENI (*M5S*).

La seduta termina alle ore 15,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»**

Mercoledì 9 marzo 2022

Plenaria

69ª Seduta

Presidenza della Presidente

PIARULLI

La seduta inizia alle ore 8,35.

Interviene il dottor Antonio Di Pietro.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE ricorda che della seduta verrà redatto il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e della *web tv* per le parti della seduta che la Commissione intende considerare pubbliche.

Non essendovi osservazioni contrarie neanche da parte dell'audito, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. È comunque fatta salva la possibilità anche per l'audito di rappresentare in ogni momento della audizione eventuali ragioni ostative alla suddetta forma di pubblicità.

AUDIZIONI

Audizione di Antonio Di Pietro

Il dottor DI PIETRO svolge una relazione ricordando la propria esperienza risalente in particolare all'anno 1997 e richiamando altresì le audizioni già svolte presso le Commissioni regionali volte ad approfondire le vicende del Forteto.

Pongono quesiti i senatori VESCOVI (*L-SP-PSd'Az*), Laura BOTTICI (*M5S*) e Caterina BITI (*PD*), la PRESIDENTE e la deputata Elisabetta Maria BARBUTO (*M5S*).

Il dottor DI PIETRO risponde ai quesiti posti e consegna taluni scritti relativi a pubblicazioni riferite al Forteto che rimangono agli atti della Commissione.

La PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare
che accolgono minori**

Mercoledì 9 marzo 2022

Plenaria

Presidenza della Presidente
Laura CAVANDOLI

La seduta inizia alle ore 20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Laura CAVANDOLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizioni, in videoconferenza, di Laura Massaro e degli avvocati Lorenzo Stipa e Ilaria Boiano

(Svolgimento e conclusione)

Laura CAVANDOLI, *presidente*, dopo aver ricordato che l'audizione avviene in forma pubblica su richiesta degli auditi, ne introduce l'oggetto, riepilogando la complessa e ancora non conclusa vicenda giudiziaria che ha coinvolto Laura Massaro e il figlio minore. Invita quindi l'audita a riferirne gli elementi essenziali e le decisioni assunte da varie autorità giudiziarie negli ultimi anni.

Laura MASSARO illustra i recenti sviluppi della vicenda giudiziaria, lamentando le incoerenze di alcuni dei provvedimenti emessi, che le appaiono non conformi al superiore interesse del minore e basate su una svalutazione del ruolo materno.

Intervengono per porre quesiti le deputate Rina DE LORENZO (*LEU*), Veronica GIANNONE (*FI*), Stefania ASCARI (*M5S*), Maria Teresa BELLUCCI (*FDI*), nonché Laura CAVANDOLI, *presidente*, alle quali rispondono Laura MASSARO, Lorenzo STIPA e Ilaria BOIANO.

Laura CAVANDOLI, *presidente*, ringrazia per la disponibilità gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 22,05.

